

**SCHEMA DI DIRETTIVE ALLA SOCIETÀ GESTORE DELLA RETE DI
TRASMISSIONE NAZIONALE SPA IN MATERIA DI CODICE DI
TRASMISSIONE E DISPACCIAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 4,
DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11
MAGGIO 2004**

Documento per la consultazione

18 novembre 2004

Premessa

Il presente documento per la consultazione reca uno schema di direttive alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) in vista dell'adozione del codice di trasmissione e di dispacciamento di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione dell'energia elettrica (di seguito: DPCM 11 maggio 2004).

Trasmissione e dispacciamento nell'assetto attuale

Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: il decreto legislativo n. 79/99), ha istituito il Gestore della rete come esercente le attività di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale. In tale ambito, dall'aprile 2000, al Gestore della rete sono intestate funzioni per quanto riguarda unicamente la gestione, senza discriminazione di utenti o di categorie di utenti, dei flussi di energia sulla rete di trasmissione nazionale, dei relativi dispositivi di interconnessione e dei servizi ausiliari necessari, ivi incluse le determinazioni relative agli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete di trasmissione nazionale. Il Gestore della rete è chiamato a garantire, al contempo, l'adempimento di ogni altro obbligo volto ad assicurare l'affidabilità, l'efficienza e il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti. Al fine della disciplina degli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, è stato stabilito che il Gestore della rete stipuli convenzioni con le società che dispongano di porzioni della medesima rete di trasmissione nazionale, conformemente alla convenzione tipo approvata con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 22 dicembre 2000 su proposta dell'Autorità formulata con propria delibera 19 aprile 2000, n. 75/00.

Il processo di unificazione di proprietà e gestione della trasmissione

Nell'ambito della definizione di misure urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, è stato ritenuto che l'unificazione della proprietà e della gestione della rete di trasmissione nazionale, prevista dall'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge n. 239/2003, convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: la legge n. 290/2003) risulta funzionale all'obiettivo di assicurare una maggiore efficienza, sicurezza e affidabilità del sistema elettrico nazionale. A tale scopo, la legge n. 290/2003, all'articolo 1-ter, comma 1, ha disposto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, siano definiti, nel rispetto dei principi di salvaguardia degli interessi pubblici legati alla sicurezza e all'affidabilità del sistema elettrico nazionale e di autonomia imprenditoriale dei soggetti attualmente proprietari delle reti di trasmissione elettrica, i criteri, le modalità e le condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete di trasmissione nazionale, la gestione del soggetto risultante dalla unificazione, ivi inclusa la disciplina dei diritti di voto e la sua successiva privatizzazione. Tali determinazioni sono state assunte con il DPCM 11 maggio 2004.

L'evoluzione di assetto dell'attività di trasmissione dell'energia elettrica

In particolare, l'articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004, stabilisce che, entro il 31 dicembre 2004, il Gestore della rete predisponga un documento integrato, denominato "Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete" (di seguito: il Codice di rete),

contenente le regole tecniche, di carattere obiettivo e non discriminatorio, ai sensi del decreto legislativo n. 79/99, per l'accesso e l'uso della rete elettrica nazionale di trasmissione e delle apparecchiature direttamente connesse, per l'interoperabilità delle reti e per l'erogazione del servizio di dispacciamento, nonché i criteri generali per lo sviluppo e la difesa della sicurezza della rete elettrica nazionale di trasmissione e per gli interventi di manutenzione della stessa rete. La predetta disposizione stabilisce, inoltre, che il Ministero delle attività produttive e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) verifichino, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi del decreto legislativo n. 79/99 e del decreto legge n. 239/2003, la conformità del Codice di rete alle condizioni e alle direttive da essi emanate.

Nell'ambito del servizio di trasmissione, l'Autorità è già intervenuta, con la deliberazione 9 marzo 2000, n. 52/00, ad impartire direttive al Gestore della rete per l'adozione di regole tecniche ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 79/99.

Le recenti interruzioni generalizzate del servizio elettrico verificatisi nell'anno 2003, e le risultanze delle attività conoscitive condotte dall'Autorità nell'ambito delle istruttorie che hanno seguito il verificarsi di detti fenomeni, impongono la necessità di valutare le eventuali integrazioni alle citate regole tecniche che dovessero rendersi opportune per l'incremento della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale.

Il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica

Il decreto legislativo n. 79/99, contestualmente all'intestazione al Gestore della rete del servizio di trasmissione dell'energia elettrica, ha intestato al medesimo Gestore della rete anche il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica definito come attività diretta ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinati degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari. In tale ambito, il Gestore della rete è tenuto ad adottare regole tecniche per la disciplina del servizio di dispacciamento in conformità alle condizioni stabilite dall'Autorità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99 (di seguito: condizioni per il dispacciamento), nonché in conformità agli indirizzi formulati dal Ministero delle attività produttive ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

Le condizioni per il dispacciamento adottate e pubblicate dall'Autorità a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 79/99 hanno accompagnato l'evoluzione del processo di liberalizzazione del sistema elettrico nazionale a partire da un regime di dispacciamento di natura amministrata, sia nella fase di approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento, che nella fase di erogazione del servizio medesimo, fino al regime attuale che prevede l'approvvigionamento e la gestione delle risorse per il servizio di dispacciamento basate su un ordine di merito economico e l'erogazione a condizioni regolate del medesimo servizio.

Il codice di rete "integrato"

La modificazione di assetto del Gestore della rete, prevista nel DPCM 11 maggio 2004, nonché le conseguenti modificazioni riguardanti la produzione e l'erogazione dei servizi di trasmissione e di dispacciamento, unitamente alla previsione di adozione, da parte del Gestore della rete, di un codice di rete "integrato", offrono l'opportunità di integrare e razionalizzare i diversi corpi normativi relativi ai servizi di trasmissione e di dispacciamento precedentemente adottati dall'Autorità, con particolare riferimento alle direttive essenziali per la produzione e l'erogazione di detti servizi.

L'Autorità intende, quindi, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere d) e h), nonché ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 79/99, ai fini di quanto precedentemente indicato, nonché ai fini della verifica prevista dall'articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004, impartire al Gestore della rete direttive che devono essere rispettate ai fini dell'adozione, da parte del medesimo Gestore, del Codice di rete.

Tutto ciò considerato, i soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni all'intero impianto dello schema qui delineato e le loro proposte entro e non oltre il termine improrogabile dell'1 dicembre 2004.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e proposte:

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Direzione Energia Elettrica

piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel 02.65565336

fax 02.65565222

e-mail: **energiaelettrica@autorita.energia.it**

sito internet: **www.autorita.energia.it**

PARTE A

1. Finalità dello schema di direttive

Come già accennato in premessa al presente documento per la consultazione, la modificazione di assetto del Gestore della rete, prevista nel DPCM 11 maggio 2004, nonché le conseguenti modificazioni riguardanti la produzione e l'erogazione dei servizi di trasmissione e di dispacciamento, unitamente alla previsione di adozione, da parte del Gestore della rete, di un codice di rete "integrato", offrono l'opportunità di razionalizzare ed eventualmente integrare la disciplina relativa ai servizi di trasmissione e di dispacciamento precedentemente adottata dall'Autorità.

La finalità del presente schema di direttive è quella di fornire uno strumento per la razionalizzazione del quadro normativo vigente nel periodo regolatorio 2004-2007 relativo ai predetti servizi senza la pretesa, in principio, di innovare la sostanza di tale quadro normativo. Alcune integrazioni si rendono necessarie in seguito alle attività istruttorie riguardanti le interruzioni del servizio elettrico verificatesi nel 2003. Vengono introdotti, inoltre, alcuni interventi strutturali riguardanti l'articolazione tra le presenti direttive e l'insieme di condizioni adottate in precedenza dall'Autorità per la regolazione tecnico-economica dei servizi di trasmissione e di dispacciamento.

Nei seguenti paragrafi della Parte A del documento per la consultazione sono descritti, brevemente, i principali elementi innovativi introdotti dal presente schema di direttive rispetto alla normativa vigente. La Parte B reca uno schema di articolato relativo alle direttive in oggetto.

2. Utenti della rete e utenti del dispacciamento

Nella presente schema di direttive è dedicata particolare attenzione alla definizione della figura dell'utente dei servizi di pubblica utilità erogati dal Gestore della rete (di seguito: utente della rete) e dell'utente del dispacciamento. In linea di principio, l'essenzialità dei servizi di trasmissione e di dispacciamento porta a ritenere che qualunque soggetto nella cui disponibilità si trovino impianti elettrici (siano essi unità di produzione o di consumo, ovvero reti elettriche) connessi a reti con obbligo di connessione di terzi risulta essere utente dei predetti servizi.

Pertanto si propone che siano definiti utenti della rete i soggetti titolari di:

- a) unità di produzione connesse alla rete di trasmissione nazionale direttamente o indirettamente per il tramite di altre reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale, ovvero connesse alle reti elettriche di cui alla seguente lettera f);
- b) unità di consumo connesse alla rete di trasmissione nazionale direttamente o indirettamente per il tramite di reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale, ovvero connesse alle reti elettriche di cui alla seguente lettera f);
- c) reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale connesse alla medesima rete direttamente o indirettamente per il tramite di reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale, ad esclusione delle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi gestite da soggetti gestori di rete diversi dal Gestore della rete e diversi dalle imprese distributrici;
- d) reti interne d'utenza connesse alla rete di trasmissione nazionale direttamente o indirettamente per il tramite di reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale, ovvero connesse a reti di cui alla successiva lettera f);
- e) linee dirette connesse alla rete di trasmissione nazionale direttamente o indirettamente per il tramite di reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale, ovvero connesse a reti di cui alla successiva lettera f);

- f) reti con obbligo di connessione di terzi non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale neppure indirettamente attraverso reti di distribuzione o attraverso collegamenti in corrente continua.

L'esperienza acquisita nel corso del primo periodo di regolazione, nonché nelle fasi di avvio del dispacciamento di merito economico (anno 2004) portano a ritenere che dalla definizione di utenti della rete di cui alla precedente lettera c) debbano essere esclusi i soggetti gestori di reti elettriche con obbligo di connessione di terzi diversi dai concessionari di servizi di trasmissione e di distribuzione, vale a dire il Gestore della rete e le imprese distributrici. Lo schema di direttive reca la previsione che tali soggetti effettuino la gestione della rete di cui risultano titolari sotto il coordinamento dell'impresa distributtrice competente per ambito territoriale sulla base di una convenzione che trasferisca ai medesimi soggetti i diritti e gli obblighi relativi all'impresa distributtrice con cui la convenzione è conclusa.

Invece, contrariamente a quanto attualmente in vigore, appare opportuno che l'accesso alle reti per i soggetti titolari di impianti elettrici per la produzione o per il consumo di energia elettrica connessi a reti interne di utenza, ovvero a linee dirette, avvenga "per via indiretta" mediante il coordinamento del titolare della rete interna di utenza o della linea diretta a cui risulta intestata la qualifica di utente della rete.

Lo schema di direttive stabilisce, infine, che siano utenti della rete anche i soggetti titolari di impianti elettrici corrispondenti a reti con obbligo di connessione di terzi non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale neppure indirettamente attraverso reti di distribuzione o attraverso collegamenti in corrente continua (reti isolate) e, con essi, i soggetti titolari di unità di produzione o di consumo connesse a dette reti. Tale situazione rispecchia la situazione attualmente in vigore.

Altro elemento innovativo introdotto dal presente schema di direttive è l'articolazione intercorrente tra l'utente della rete e l'utente del dispacciamento. Nello schema di direttive è proposto che, in linea con quanto, di norma, già avviene, risultino essere qualificati come utenti del dispacciamento: i titolari di unità di produzione o di consumo (già utenti della rete) corrispondenti a punti di immissione, nonché a punti di prelievo non compresi nel mercato vincolato e i titolari di reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale, ivi incluse le reti isolate, nonché i titolari di reti interne di utenza e di linee dirette (già utenti della rete).

In particolare si propone che per quanto riguarda le reti interne di utenza e per le linee dirette i titolari di tali impianti risultino essere utenti del dispacciamento relativamente al complesso degli impianti dai medesimi gestiti e degli impianti elettrici per la produzione e per il consumo di energia elettrica connessi a detti impianti. I rapporti tra l'utente del dispacciamento e i soggetti titolari di impianti elettrici connessi alla rete interna di utenza o alla linea diretta sono lasciati alle parti, fermo restando il diritto, per tali soggetti, di richiedere di essere connessi alle reti con obbligo di connessione di terzi e la possibilità, da parte dell'Autorità, di intervenire a regolare detti rapporti ai fini della non discriminazione. Nel caso in cui particolari configurazioni proprietarie, o particolari esigenze di gestione di tali sistemi (anche ai fini del dispacciamento) impongano una gestione con separata evidenza di parti di essi (vale a dire, ad esempio, la necessità di gestire in maniera autonoma alcune unità di produzione) il tutto dovrà essere coordinato dall'utente del dispacciamento che risulta essere l'unica interfaccia verso il Gestore della rete. Nello schema si assume che l'Acquirente unico sia utente del dispacciamento per tutti i punti di prelievo compresi nel mercato vincolato.

3. Sviluppo della rete di trasmissione nazionale

Lo sviluppo della rete di trasmissione nazionale si pone quale elemento essenziale per la promozione della concorrenza e per la minimizzazione dell'onere di approvvigionamento dell'energia elettrica. Poiché la previsione di unificazione della gestione e della proprietà della rete di trasmissione nazionale incideranno senza dubbio sui processi adottati per lo sviluppo della medesima rete, è necessario che il codice di rete rechi i criteri e le modalità secondo le quali il citato sviluppo viene effettuato. Lo schema di direttive reca, inoltre, la previsione che l'Autorità possa verificare la compatibilità della pianificazione dello sviluppo della rete di trasmissione nazionale e l'effettivo livello di realizzazione dello sviluppo pianificato, con le esigenze di promozione della concorrenza, del libero accesso alle reti elettriche e di minimizzazione degli oneri connessi all'approvvigionamento di energia elettrica e delle risorse per il dispacciamento.

4. Qualità del servizio di trasmissione

Il presente schema reca una proposta di direttive in materia di qualità del servizio di trasmissione. Il tema della qualità del servizio assume particolare rilevanza per la nuova società che unificherà la gestione e la proprietà della rete, anche per prevenire possibili degradi della qualità del servizio in relazione al previsto processo di privatizzazione. Particolare attenzione è dedicata alla registrazione degli eventi di disalimentazione, in modo coerente con quanto già previsto per le interruzioni sulle reti di distribuzione. Il codice di rete, inoltre, dovrà stabilire le modalità di misurazione della qualità della tensione. Registrazione degli eventi di disalimentazione e misurazione della qualità della tensione sono propedeutici, rispettivamente, all'introduzione di incentivi economici per la riduzione dell'energia non servita e alla definizione dei cosiddetti contratti per la qualità, previa individuazione dei livelli attesi di qualità del servizio, per i quali si propone, in prima applicazione, di lasciare al Gestore della rete la formulazione di una proposta motivata da presentare all'Autorità. Infine, particolare attenzione viene dedicata ai temi del monitoraggio degli "incidenti rilevanti" e della potenza di corto circuito, quest'ultima intesa quale indicatore aggregato che permette, se adeguatamente controllato, di mitigare gli effetti dei disturbi di qualità della tensione (come le variazioni rapide e i buchi di tensione).

5. Sicurezza di funzionamento del sistema elettrico

L'esperienza acquisita nel corso dell'applicazione delle Regole tecniche di connessione alla rete di trasmissione nazionale adottate dal Gestore della rete sulla base delle direttive emanate dall'Autorità con la deliberazione n. 52/00, ha portato a una riformulazione delle citate direttive che tenga conto anche dell'evoluzione subita dal settore elettrico dall'avvio del processo di liberalizzazione stabilito dal decreto legislativo n. 79/99.

In particolare, gli elementi emersi dall'istruttoria conoscitiva avviata con la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2003, n. 112/03, portano a ritenere che le presenti direttive debbano essere formulate con particolare attenzione agli aspetti concernenti la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, al fine di offrire uno strumento per la definizione puntuale degli obblighi relativi alla sicurezza posti in capo al Gestore della rete e a ciascun utente della rete.

Lo schema di direttiva reca previsioni esplicite in merito agli obblighi:

- a) relativamente ai produttori, per il mantenimento in servizio delle unità di produzione in condizioni perturbate di rete, per l'attuazione di azioni di rifiuto di carico, per l'attuazione delle funzioni di controllo in situazioni di emergenza e per le funzioni di ripristino del servizio elettrico in seguito ad interruzioni del medesimo;
- b) relativamente ai gestori di rete, per l'attuazione di azioni automatiche di alleggerimento del carico secondo le disposizioni stabilite dal Gestore della rete;

- c) relativamente al Gestore della rete, per la predisposizione di procedure per l'attuazione del piano per la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, ivi incluse le prove delle citate azioni di controllo in emergenza da parte dei diversi soggetti coinvolti.

6. Servizio di dispacciamento

Come già accennato in premessa al presente documento, le condizioni per il dispacciamento adottate e pubblicate dall'Autorità a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 79/99 hanno accompagnato l'evoluzione del processo di liberalizzazione del sistema elettrico nazionale a partire da un regime di dispacciamento di natura amministrata, sia nella fase di approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento, che nella fase di erogazione del servizio medesimo, fino al regime attuale che prevede l'approvvigionamento e la gestione delle risorse per il servizio di dispacciamento basate su ordine di merito economico e l'erogazione a condizioni regolate del medesimo servizio.

Il presente schema di direttive incorpora gli elementi strutturalmente stabili dell'impianto normativo relativo al dispacciamento e ascrivibili al livello di direttiva. Le disposizioni operative per il dispacciamento rimangono oggetto delle condizioni definite dall'Autorità con cadenza almeno annuale. Dato il recente avvio del dispacciamento di merito economico, alcuni elementi della relativa regolazione quali, ad esempio, le disposizioni per la regolazione economica del dispacciamento formano oggetto delle condizioni per il dispacciamento. L'eventuale inclusione nelle direttive di tali condizioni potrà essere oggetto di evoluzioni future del quadro normativo afferente al dispacciamento di merito economico. Al fine di rendere certo il processo di definizione dei contenuti del Codice di rete si propone che le direttive stabiliscano una regolazione del processo di adozione delle condizioni per il dispacciamento.

7. Servizio di misura e servizio di aggregazione delle misure ai fini del dispacciamento

Il presente schema di direttive tratta in maniera separata i servizi di misura dell'energia elettrica e di aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento. L'Autorità ha più volte considerato come l'intestazione della produzione e dell'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica possa essere sottoposto ad un regime di accesso e di esercizio basato sul riconoscimento della libertà di intrapresa sebbene, tuttora, tale servizio sia intestato, prevalentemente, ai gestori di rete (si veda al riguardo l'articolo 31 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04). Non così per il servizio di aggregazione delle misure dell'energia elettrica, intestato dall'Autorità, con propria deliberazione 30 dicembre 2003, n. 168/03, al Gestore della rete (che si avvale, per la sua produzione ed erogazione, dell'opera di soggetti terzi). Pertanto, lo schema di direttive reca disposizioni autonome riguardanti i predetti servizi in vista di una eventuale evoluzione dei medesimi verso regimi di non esclusiva.

8. Adozione delle previsioni aggiuntive rispetto al quadro vigente

Nei precedenti paragrafi sono state delineate le principali innovazioni introdotte dallo schema di direttive rispetto al quadro normativo vigente. Al fine di consentire una adeguata gradualità del processo di costituzione del quadro normativo afferente i servizi erogati dalla Gestore della rete, inteso come quel soggetto risultante dal processo di unificazione della gestione e della proprietà della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 1 del DPCM 11 maggio 2004, si ritiene opportuno acquisire il parere dei soggetti interessati in relazione alla possibilità che le innovazioni riguardanti le reti interne di utenza e le linee dirette trovino applicazione dall'1 gennaio 2006.

9. Schema riassuntivo dei servizi di pubblica utilità erogati dal Gestore della rete

Denominazione del servizio	Utenti del servizio	Regolazione economica
Connessione alla rete di trasmissione nazionale	<i>Utenti della connessione</i> , vale a dire gli utenti della rete di trasmissione nazionale direttamente connessi alla rete di trasmissione nazionale	Effettuata direttamente dal Gestore della rete sulla base delle disposizioni di cui alle condizioni per la connessione (deliberazione n. 50/02 come integrata e modificata)
Trasmissione <i>(includente le attività finalizzate all'esercizio e alla gestione della rete di trasmissione nazionale, allo sviluppo della medesima rete, alla qualità del servizio di trasmissione e alle disposizioni tecniche relative alla sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale)</i>	<i>Utenti della trasmissione</i> , vale a dire tutti gli utenti della rete di cui al precedente punto 2, lettere da a) ad f)	Effettuata dalle imprese distributrici secondo le disposizioni di cui alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04
Dispacciamento <i>(includente le attività finalizzate all'approvvigionamento delle risorse necessarie all'erogazione del servizio di dispacciamento e alla gestione delle medesime, nonché la gestione coordinata e unificata della rete rilevante ai fini del mantenimento della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico e dell'affidabilità del servizio elettrico)</i>	<i>Utenti del dispacciamento</i> , vale a dire gli utenti della rete corrispondenti a soggetti titolari di unità di produzione e di consumo connesse a reti con obbligo di connessione di terzi – ad eccezione delle unità di consumo comprese nel mercato vincolato per le quali l'utente di dispacciamento risulta essere l'Acquirente unico, nonché soggetti titolari di reti interne di utenza o linee dirette	Effettuata dal Gestore della rete secondo le disposizioni di cui alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, come integrata e modificata (per i titolari di unità di consumo comprese nel mercato vincolato è effettuata dalle imprese distributrici secondo le disposizioni di cui alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04)
Misura dell'energia elettrica <i>(limitatamente alla rilevazione e alla registrazione delle misure per i punti di immissione connessi alla rete di trasmissione nazionale)</i>	<i>Utenti della misura</i> , vale a dire gli utenti della connessione titolari di unità di produzione	Effettuata dal Gestore della rete secondo le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 40.2, dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04
Aggregazione delle misure dell'energia ai fini del dispacciamento	<i>Utenti dell'aggregazione</i> , vale a dire gli utenti del dispacciamento come sopra definiti	Modalità ancora da stabilirsi sulla base delle condizioni di cui alla deliberazione n. 168/03.

PARTE B

SCHEMA DI DIRETTIVE ALLA SOCIETÀ GESTORE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE SPA PER L'ADOZIONE DEL CODICE DI TRASMISSIONE E DISPACCIAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 4, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 MAGGIO 2004

SOMMARIO

PARTE I	DISPOSIZIONI GENERALI	13
Titolo 1	Generalità	13
Articolo 1	<i>Definizioni</i>	13
Articolo 2	<i>Finalità</i>	14
Articolo 3	<i>Oggetto</i>	15
Articolo 4	<i>Ambito di applicazione del Codice di rete</i>	15
Titolo 2	Utenti dei servizi erogati dal Gestore della rete	15
Articolo 5	<i>Utenti della rete</i>	15
Articolo 6	<i>Gestori di rete diversi dal Gestore della rete e dalle imprese distributrici</i>	16
PARTE II	SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE	16
Titolo 3	Utenti della connessione	16
Articolo 7	<i>Utenti della connessione</i>	16
Titolo 4	Disposizioni procedurali e tecniche per la connessione alla rete di trasmissione nazionale	16
Articolo 8	<i>Modalità procedurali per la connessione alla rete di trasmissione nazionale</i>	16
Articolo 9	<i>Disposizioni tecniche per la connessione alla rete di trasmissione nazionale</i>	17
Articolo 10	<i>Caratteristiche e prestazioni funzionali delle unità di produzione</i>	17
Articolo 11	<i>Caratteristiche e prestazioni funzionali delle unità di consumo</i>	18
Articolo 12	<i>Caratteristiche e prestazioni funzionali per le reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale</i>	19
Articolo 13	<i>Caratteristiche e prestazioni funzionali per le reti interne di utenza</i>	20
Articolo 14	<i>Separazione funzionale dell'attività di trasmissione dalle altre attività elettriche nei siti di connessione alla rete di trasmissione nazionale</i>	21
Articolo 15	<i>Piccole reti isolate</i>	21
Articolo 16	<i>Linee dirette</i>	21
Titolo 5	Erogazione del servizio di connessione alle reti di trasmissione nazionale	22
Articolo 17	<i>Regolazione economica del servizio di connessione alla rete di trasmissione nazionale</i>	22
PARTE III	SERVIZIO DI TRASMISSIONE	23
Titolo 6	Utenti della trasmissione	23
Articolo 18	<i>Utenti della trasmissione</i>	23
Titolo 7	Gestione ed esercizio e della rete di trasmissione nazionale ai fini della trasmissione	23
Articolo 19	<i>Gestione della rete di trasmissione nazionale</i>	23
Articolo 20	<i>Esercizio della rete di trasmissione nazionale</i>	23
Articolo 21	<i>Caratteristiche e prestazioni funzionali della rete di trasmissione nazionale</i>	24
Articolo 22	<i>Condizioni di funzionamento del sistema elettrico nazionale</i>	25
Articolo 23	<i>Interoperabilità tra le reti elettriche</i>	25

Articolo 24	<i>Interconnessioni con altre reti elettriche</i>	26
Articolo 25	<i>Indisponibilità e manutenzioni della rete di trasmissione nazionale</i>	26
Articolo 26	<i>Piani di indisponibilità delle reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale</i>	26
Titolo 8	Sviluppo della rete di trasmissione nazionale	27
Articolo 27	<i>Criteri per lo sviluppo della rete di trasmissione nazionale</i>	27
Articolo 28	<i>Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale</i>	27
Titolo 9	Qualità del servizio di trasmissione	27
Articolo 29	<i>Classificazione e registrazione degli eventi di interruzione</i>	27
Articolo 30	<i>Misurazione della qualità della tensione</i>	29
Articolo 31	<i>Indici di continuità di sistema, di qualità della tensione e di indisponibilità degli elementi di rete</i>	30
Articolo 32	<i>Indicatori individuali di disalimentazione per gli utenti della rete</i>	30
Articolo 33	<i>Livelli attesi di qualità del servizio</i>	31
Articolo 34	<i>Potenza di corto circuito</i>	31
Articolo 35	<i>Contratti per la qualità per gli utenti della rete</i>	32
Articolo 36	<i>Incidenti rilevanti</i>	32
Articolo 37	<i>Servizio di interrompibilità</i>	32
Titolo 10	Sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale	33
Articolo 38	<i>Piano di difesa del sistema elettrico</i>	33
Titolo 11	Erogazione del servizio di trasmissione	33
Articolo 39	<i>Regolazione economica del servizio di trasmissione</i>	33
PARTE IV	SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA	34
Titolo 12	Utenti del dispacciamento	34
Articolo 40	<i>Utenti del dispacciamento</i>	34
Titolo 13	Disposizioni tecniche per il dispacciamento	34
Articolo 41	<i>Obblighi degli utenti del dispacciamento</i>	34
Articolo 42	<i>Punti di dispacciamento</i>	34
Articolo 43	<i>Indisponibilità di capacità produttiva</i>	35
Titolo 14	Disposizioni relative alla produzione del servizio di dispacciamento	36
Articolo 44	<i>Approvvigionamento e gestione delle risorse per il servizio di dispacciamento</i>	36
Articolo 45	<i>Disposizioni relative ad unità di produzione o di consumo rilevanti</i>	36
Titolo 15	Unità di produzione essenziali per la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale	37
Articolo 46	<i>Unità di produzione essenziali per la sicurezza del sistema elettrico</i>	37
Articolo 47	<i>Registrazione, archiviazione e comunicazione di dati e informazioni relative alle unità di produzione essenziali per la sicurezza del sistema elettrico</i>	37
Titolo 16	Zone della rete rilevante	37
Articolo 48	<i>Suddivisione della rete rilevante in zone</i>	37
Titolo 17	Erogazione del servizio di dispacciamento	38
Articolo 49	<i>Regolazione economica del servizio di dispacciamento</i>	38
PARTE V	SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA	39
Titolo 18	Utenti della misura	39
Articolo 50	<i>Utenti del servizio di misura dell'energia elettrica</i>	39
Titolo 19	Disposizioni tecniche per la misura dell'energia elettrica	39
Articolo 51	<i>Disposizioni tecniche per la misura dell'energia elettrica</i>	39
Titolo 20	Erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica	40
Articolo 52	<i>Regolazione economica del servizio di misura dell'energia elettrica</i>	40
PARTE VI	SERVIZIO DI AGGREGAZIONE DELLE MISURE DELL'ENERGIA ELETTRICA AI FINI DEL DISPACCIAMENTO	41

Titolo 21	Utenti del servizio di aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento	41
	Articolo 53 <i>Utenti dell'aggregazione delle misure ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento</i>	41
Titolo 22	Disposizioni tecniche per l'aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento	41
	Articolo 54 <i>Responsabile del servizio di aggregazione delle misure ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento</i>	41
	Articolo 55 <i>Avvalimento dell'opera di terzi</i>	42
Titolo 23	Erogazione del servizio di aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento	42
	Articolo 56 <i>Regolazione economica del servizio di aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento</i>	42
PARTE VII	OBBLIGHI INFORMATIVI	42
	Articolo 57 <i>Obblighi generali</i>	42
	Articolo 58 <i>Obblighi informativi degli Utenti della rete</i>	42
	Articolo 59 <i>Dati e informazioni riguardanti la rete di trasmissione nazionale</i>	42
	Articolo 60 <i>Limiti di trasporto tra le zone e fabbisogno del sistema elettrico</i>	43
	Articolo 61 <i>Gestione in tempo reale del sistema elettrico nazionale</i>	43
	Articolo 62 <i>Statistiche e bilancio energetico del sistema elettrico nazionale</i>	44
Titolo 24	Adozione e applicazione del Codice di rete	44
	Articolo 63 <i>Adozione del Codice di rete</i>	44
	Articolo 64 <i>Deroghe all'applicazione del Codice di rete</i>	45
	Articolo 65 <i>Violazioni delle disposizioni contenute nel Codice di rete e soluzione delle controversie</i>	45
Titolo 25	Disposizioni finali	45
	Articolo 66 <i>Rapporti in merito all'applicazione del Codice di rete</i>	45
	Articolo 67 <i>Disposizioni finali</i>	46

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo 1 Generalità

Articolo 1 *Definizioni*

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente integrata e modificata, all'articolo 1 dell'Allegato a alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata, e all'articolo 1 della deliberazione 26 marzo 2002, n. 50/02, nonché le ulteriori definizioni formulate come segue:

- **approvvigionamento delle risorse del dispacciamento** è l'attività, effettuata dal Gestore della rete, di selezione delle risorse ai fini del dispacciamento di merito economico;
- **buco di tensione** è la diminuzione improvvisa della tensione di alimentazione all'utenza ad un valore compreso tra il 90% e l'1% della tensione nominale per un periodo di tempo superiore a 10 millisecondi e inferiore o uguale a 1 minuto;
- **CEI** è il Comitato elettrotecnico italiano;
- **Codice di rete** è il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di cui all'articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004;
- **Comitato di consultazione** è il comitato istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004;
- **condizioni per il dispacciamento** sono le condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, fissate dall'Autorità ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- **condizioni per la connessione** sono le condizioni tecnico-economiche del servizio di connessione, relativamente alla Rete di trasmissione nazionale, fissate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge n. 481/95;
- **il Gestore della rete** è, ai fini del presente provvedimento, il soggetto a cui è conferita la gestione della rete elettrica nazionale in esito al processo di unificazione della proprietà e della gestione della medesima rete ai sensi dell'articolo 1 del DPCM 11 maggio 2004;
- **interoperabilità di reti elettriche** designa le modalità operative per l'espletamento delle attività di gestione, esercizio, manutenzione e sviluppo di due o più reti interconnesse, al fine di garantire il funzionamento simultaneo e coordinato delle stesse;
- **interruzione** è la condizione nella quale la tensione ai terminali di consegna dell'energia elettrica per un utente è inferiore all'1% della tensione nominale
- **sito di connessione** è l'area nella quale sono installati gli impianti elettrici che realizzano il collegamento circuitale tra la rete con obbligo di connessione di terzi a cui gli stessi sono connessi e gli impianti dell'utente della rete;
- **altre reti elettriche** sono le reti elettriche connesse alla rete di trasmissione nazionale attraverso circuiti di interconnessione corrispondenti a:

- a) porzioni limitate della rete di trasmissione nazionale, di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 79/99;
 - b) reti elettriche situate in territorio estero, in particolare quelle di trasmissione;
 - c) reti interne di utenza della società Ferrovie dello Stato Spa o sue aventi causa, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro dell'industria 25 giugno 1999;
- **ETSO** è *Association of European Transmission System Operators*;
 - **rete rilevante** è l'insieme della rete di trasmissione nazionale, ivi inclusa la rete di interconnessione con l'estero, e delle reti di distribuzione in alta tensione direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale in almeno un punto di interconnessione;
 - **servizio di interrompibilità del carico** è il servizio fornito dalle unità di consumo connesse a reti con obbligo di connessione di terzi dotate, in ogni singolo punto di prelievo, di apparecchiature di distacco del carico conformi alle specifiche tecniche definite dal Gestore della rete e disponibili a distacchi di carico con le modalità definite dal medesimo Gestore della rete;
 - **UCTE** è *Union pour la Coordination du Transport de l'Electricité*;
 - **unità abilitata** è un'unità di produzione o di consumo rilevante che risponde ai requisiti fissati nelle regole per il dispacciamento ai fini della partecipazione al mercato per il servizio di dispacciamento;
 - **unità di produzione** è un insieme di impianti elettrici per la produzione di energia elettrica tali che le immissioni di energia elettrica relativi a tale insieme siano misurabili autonomamente. Le unità di pompaggio sono considerate unità di produzione;
 - **unità di consumo** è un insieme di impianti elettrici per il consumo di energia elettrica tali che i prelievi di energia elettrica relativi a tale insieme siano misurabili autonomamente;
 - **unità di consumo rilevante** è un'unità di consumo i cui programmi di prelievo risultano rilevanti, tenendo conto della potenza nominale della medesima e dei limiti della capacità di trasporto, ai fini della previsione da parte del Gestore della rete del fabbisogno di risorse per il dispacciamento;
 - **unità di produzione rilevante** è un'unità di produzione i cui programmi di immissione risultano rilevanti, tenendo conto della potenza nominale della medesima e dei limiti della capacità di trasporto, ai fini della previsione da parte del Gestore della rete del fabbisogno di risorse per il dispacciamento;
 - **unità essenziale per la sicurezza del sistema elettrico** è un'unità di produzione che può risultare indispensabile ai fini del dispacciamento in alcune prevedibili condizioni di funzionamento del sistema elettrico;
- * -
- **decreto 17 luglio 2000** è il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 2000 recante concessione alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale;
 - **DPCM 11 maggio 2004** è il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004;
 - **legge 23 agosto 2004**, è la legge di riordino del settore energetico n. 239 del 23 Agosto, 2004;

Articolo 2

Finalità

- 2.1 Con il presente provvedimento l'Autorità persegue la finalità di assicurare la libertà di accesso a parità di condizioni alla rete di trasmissione nazionale, l'imparzialità, la neutralità e la

trasparenza dei servizi di trasmissione e di dispacciamento erogati agli utenti della rete di cui all'articolo 5 favorendo, altresì, lo sviluppo della rete di trasmissione nazionale e la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale.

Articolo 3

Oggetto

- 3.1 Con il presente provvedimento sono impartite direttive al Gestore della rete ai fini della predisposizione, da parte del medesimo Gestore della rete, del Codice di rete con riferimento ai servizi di:
- a) connessione alla rete di trasmissione nazionale;
 - b) trasmissione dell'energia elettrica;
 - c) dispacciamento dell'energia elettrica;
 - d) misura dell'energia elettrica;
 - e) aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento.

Articolo 4

Ambito di applicazione del Codice di rete

- 4.1 Le disposizioni di cui al Codice di rete si applicano al Gestore della rete e agli Utenti della rete di cui all'articolo 5 con riferimento a ciascun servizio di cui all'articolo 3 e secondo quanto stabilito nel presente provvedimento.
- 4.2 Il Codice di rete reca, inoltre, disposizioni relative ai rapporti fra il Gestore della rete ed eventuali soggetti proprietari di porzioni della rete di trasmissione nazionale diversi dal medesimo Gestore della rete ai fini della gestione unificata della medesima rete di trasmissione nazionale.

Titolo 2

Utenti dei servizi erogati dal Gestore della rete

Articolo 5

Utenti della rete

- 5.1 Gli utenti dei servizi erogati dal Gestore della rete sono denominati utenti della rete e sono i soggetti titolari di:
- a) unità di produzione connesse alla rete di trasmissione nazionale direttamente o indirettamente per il tramite di reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale, ovvero connesse alle reti elettriche di cui alla seguente lettera f);
 - b) unità di consumo connesse alla rete di trasmissione nazionale direttamente o indirettamente per il tramite di reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale, ovvero connesse alle reti elettriche di cui alla seguente lettera f);
 - c) reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale connesse alla medesima rete direttamente o indirettamente per il tramite di reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale, ad esclusione delle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi gestite da soggetti gestori di rete diversi dal Gestore della rete e diversi dalle imprese distributrici;
 - d) reti interne d'utenza connesse alla rete di trasmissione nazionale direttamente o indirettamente per il tramite di reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale, ovvero connesse a reti di cui alla successiva lettera f);

- e) linee dirette connesse alla rete di trasmissione nazionale direttamente o indirettamente per il tramite di reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale, ovvero connesse a reti di cui alla successiva lettera f);
- f) reti con obbligo di connessione di terzi non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale neppure indirettamente attraverso reti di distribuzione o attraverso collegamenti in corrente continua.

S1. Si ritiene corretta e sufficientemente esaustiva l'articolazione adottata ai fini della definizione degli utenti dei diversi servizi erogati dal Gestore della rete, vale a dire degli utenti di rete?

Articolo 6

Gestori di rete diversi dal Gestore della rete e dalle imprese distributrici

- 6.1 I soggetti gestori di rete diversi dal Gestore della rete e dalle imprese distributrici adempiono alle disposizioni di cui al Codice di rete sotto il coordinamento dell'impresa distributtrice competente nell'ambito territoriale.
- 6.2 Per le finalità di cui al comma 6.1, i gestori di rete diversi dal Gestore della rete e dalle imprese distributrici concludono una convenzione con l'impresa distributtrice competente nell'ambito territoriale. Detta convenzione è trasmessa all'Autorità per approvazione entro 30 giorni dalla data del suo ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine, la medesima convenzione si intende approvata.

S2. Si ritiene che le modalità di definizione dei rapporti di cui all'articolo 6 rispondano in maniera corretta alle esigenze di gestione ed erogazione del servizio di trasmissione dell'energia elettrica ?

PARTE II

SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE

Titolo 3

Utenti della connessione

Articolo 7

Utenti della connessione

- 7.1 Sono utenti della connessione gli utenti della rete di cui all'articolo 5 i cui impianti elettrici risultino essere connessi direttamente alla rete di trasmissione nazionale medesima o che richiedono la connessione a detta rete.

Titolo 4

Disposizioni procedurali e tecniche per la connessione alla rete di trasmissione nazionale

Articolo 8

Modalità procedurali per la connessione alla rete di trasmissione nazionale

- 8.1 Il Codice di rete reca, nel rispetto delle condizioni per la connessione, ivi inclusa la modifica delle connessioni esistenti, le modalità procedurali per la connessione alla rete di trasmissione

nazionale degli impianti elettrici di cui all'articolo 5, comma 5.1, direttamente connessi a tale rete.

8.2 Le modalità procedurali di cui al comma 8.1 prevedono, almeno:

- a) le modalità per la presentazione della richiesta di accesso alla rete, ivi inclusa la specificazione della documentazione richiesta;
- b) le modalità e i tempi di risposta del Gestore della rete;
- c) criteri e schemi di principio della connessione;
- d) le soluzioni di massima per la connessione nonché i termini di validità della soluzione proposta dal Gestore della rete, decorsi i quali, in assenza di accettazione da parte del richiedente, la richiesta di connessione deve intendersi decaduta;
- e) le modalità per la scelta della soluzione per la connessione da parte del soggetto richiedente;
- f) le modalità e i tempi in base ai quali il Gestore della rete si impegna, per le azioni di propria competenza, a realizzare gli impianti per la connessione di propria competenza;
- g) le soluzioni tecniche convenzionali adottate dal Gestore della rete per la realizzazione della connessione alla rete degli impianti elettrici;
- h) gli standard tecnici e le specifiche di progetto essenziali per la realizzazione degli impianti per la connessione di propria competenza, per il loro esercizio e per la loro manutenzione;
- i) le modalità in base alle quali il Gestore consente la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione al richiedente la connessione stessa.

Articolo 9

Disposizioni tecniche per la connessione alla rete di trasmissione nazionale

9.1 Il Codice di rete contiene disposizioni tecniche per la connessione alla rete di trasmissione nazionale degli impianti elettrici, di cui all'articolo 5, comma 5.1, indicanti le caratteristiche, nonché le prestazioni funzionali dei medesimi impianti elettrici secondo le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13.

Articolo 10

Caratteristiche e prestazioni funzionali delle unità di produzione

10.1 Con riferimento agli impianti elettrici di cui all'articolo 5, comma 5.1, lettera a), direttamente connessi alla rete di trasmissione nazionale, il Codice di rete:

- a) reca le caratteristiche di tali impianti riguardanti, almeno:
 - i. l'individuazione dei punti di separazione funzionale fra le attività di competenza del Gestore della rete e quelle di competenza dell'Utente della rete;
 - ii. la modalità di gestione delle stazioni elettriche di competenza dell'Utente della rete, limitatamente alle parti di esse funzionali al servizio di trasmissione;
 - iii. le caratteristiche dei dispositivi di interruzione e di sezionamento, nonché dei sistemi di protezione;
 - iv. lo stato del neutro;
 - v. le funzioni di distacco automatico e manuale delle utenze ai fini del controllo in situazioni di emergenza del sistema elettrico attuato dal Gestore della rete;
- b) indica i criteri per l'individuazione, nonché i valori caratteristici delle prestazioni funzionali per quanto riguarda, almeno:
 - i. le protezioni installate negli impianti dell'Utente della rete il cui funzionamento debba essere coordinato con le protezioni della rete di trasmissione nazionale;

- ii. le prestazioni dei sistemi di telecontrollo, di telemisura, di trasmissione dei dati installati nel sito di connessione al fine dei servizi di trasmissione e di dispacciamento;
- iii. l'eventuale contributo di detti impianti elettrici alle correnti di guasto nel sito di connessione;
- iv. i livelli di tenuta alle sovratensioni e i criteri di coordinamento dell'isolamento adottati per detti impianti elettrici;
- v. i limiti all'immissione e al prelievo di potenza attiva e reattiva dell'impianto elettrico connesso nelle varie condizioni ammesse di tensione e di frequenza di cui all'articolo 21, comma 21.1, lettera d), punto i.;
- vi. requisiti di flessibilità, ivi incluse le condizioni di avviamento, di presa di carico, di modulabilità della potenza attiva e reattiva durante le fasi di avviamento e durante il funzionamento in parallelo, di funzionamento in seguito a guasti esterni, di funzionamento su porzioni isolate della rete di trasmissione nazionale;
- vii. limiti di variazione della frequenza e della tensione di rete entro cui l'impianto deve rimanere connesso;
- viii. i sistemi di distacco automatico di cui alla precedente lettera a), punto v.;
- c) reca gli obblighi per gli Utenti della rete, nonché le disposizioni tecniche stabilite dal Gestore della rete, ivi incluse le modalità di messa a disposizione delle risorse e di svolgimento delle prove, concernenti:
 - i. le funzioni automatiche di distacco degli impianti di generazione al verificarsi di prestabilite condizioni di rete;
 - ii. l'attuazione delle azioni di rifiuto di carico;
 - iii. l'attuazione delle azioni previste durante le fasi di ripristino del servizio elettrico in seguito ad interruzioni del medesimo servizio.

10.2 Le disposizioni di cui al comma 10.1, lettera b), punti ii, vi e vii, e lettera c), si riferiscono anche agli impianti elettrici di cui all'articolo 5, comma 5.1, lettera a), corrispondenti ad unità di produzione rilevanti non direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale.

S3. *Si ritiene corretta la definizione delle caratteristiche e delle prestazioni funzionali delle unità di produzione direttamente, ovvero indirettamente connesse alla rete di trasmissione nazionale?*

Articolo 11

Caratteristiche e prestazioni funzionali delle unità di consumo

- 11.1 Con riferimento agli impianti elettrici di cui all'articolo 5, comma 5.1, lettera b), direttamente connessi alla rete di trasmissione nazionale, il Codice di rete:
- a) reca le caratteristiche di tali impianti riguardanti, almeno:
 - i. l'individuazione dei punti di separazione funzionale fra le attività di competenza del Gestore della rete e quelle di competenza dell'Utente della rete;
 - ii. la modalità di gestione delle stazioni elettriche di competenza dell'Utente della rete, limitatamente alle parti di esse funzionali al servizio di trasmissione;
 - iii. le caratteristiche dei dispositivi di interruzione e di sezionamento, nonché dei sistemi di protezione;
 - iv. lo stato del neutro;
 - v. le funzioni di distacco automatico e manuale delle utenze ai fini del controllo in situazioni di emergenza del sistema elettrico;
 - b) indica i criteri per l'individuazione, nonché i valori caratteristici delle prestazioni funzionali per quanto riguarda, almeno:

- i. le protezioni installate negli impianti dell'Utente della rete il cui funzionamento debba essere coordinato con le protezioni della rete di trasmissione nazionale;
- ii. le prestazioni dei sistemi di telecontrollo, di telemisura, di trasmissione dei dati, installati nel sito di connessione al fine dei servizi di trasmissione e di dispacciamento;
- iii. l'eventuale contributo di detti impianti elettrici alle correnti di guasto nel sito di connessione;
- iv. i livelli di tenuta alle sovratensioni e i criteri di coordinamento dell'isolamento adottati per detti impianti elettrici;
- v. i limiti all'immissione e al prelievo di potenza attiva e reattiva dell'impianto elettrico connesso nelle varie condizioni ammesse di tensione e di frequenza di cui all'articolo 21, comma 21.1, lettera d), punto i.;
- vi. i sistemi di distacco automatico di cui alla precedente lettera a), punto v..

11.2 Le disposizioni di cui al comma 11.1, lettera b), punto ii., si riferiscono anche agli impianti elettrici di cui all'articolo 5, comma 5.1, lettera b), corrispondenti ad unità di consumo rilevanti non direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale.

S4. *Si ritiene corretta la definizione delle caratteristiche e delle prestazioni funzionali delle unità di consumo direttamente, ovvero indirettamente connesse alla rete di trasmissione nazionale?*

Articolo 12

Caratteristiche e prestazioni funzionali per le reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale

12.1 Per le reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 5, comma 5.1, lettera c), direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale, il Codice di rete reca le disposizioni relative:

- a) alle caratteristiche di dette reti nei punti di interconnessione con la rete di trasmissione nazionale almeno per quanto riguarda:
 - i. l'individuazione dei punti di separazione funzionale fra le attività di competenza del Gestore della rete e quelle di competenza dell'Utente della rete;
 - ii. la modalità di gestione delle stazioni elettriche di competenza dell'Utente della rete, limitatamente alle parti di esse funzionali al servizio di trasmissione;
 - iii. le caratteristiche dei dispositivi di interruzione e di sezionamento, nonché dei sistemi di protezione;
 - iv. lo stato del neutro;
- b) ai criteri per l'individuazione delle prestazioni funzionali per quanto riguarda, almeno:
 - i. le protezioni installate negli impianti dell'Utente della rete e il relativo coordinamento con le protezioni della rete di trasmissione nazionale;
 - ii. le prestazioni dei sistemi di telecontrollo, di telemisura, di trasmissione dei dati, installati nel sito di connessione al fine dei servizi di trasmissione e di dispacciamento;
 - iii. i livelli di tenuta alle sovratensioni e i criteri di coordinamento dell'isolamento adottati per detti impianti elettrici;
- c) alle funzioni di distacco automatico e manuale delle utenze ai fini del controllo in situazioni di emergenza del sistema elettrico attuato dal Gestore della rete, anche mediante dispositivi localizzati in impianti interni alle reti di distribuzione;
- d) alla definizione e all'attuazione delle procedure di controllo in situazioni di emergenza coordinato con quello della rete di trasmissione nazionale;
- e) alla definizione e all'attuazione delle procedure di rialimentazione di parti della rete di distribuzione a seguito di disservizi.

- 12.2 Per le reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 5, comma 5.1, lettera c), indirettamente connesse alla rete di trasmissione nazionale per il tramite di altre reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale, il Codice di rete reca le disposizioni relative:
- a) alle funzioni di distacco automatico e manuale delle utenze ai fini del controllo in situazioni di emergenza del sistema elettrico attuato dal Gestore della rete, anche mediante dispositivi localizzati in impianti interni alle reti di distribuzione;
 - f) alla definizione e all'attuazione delle procedure di controllo in situazioni di emergenza coordinato con quello della rete di trasmissione nazionale;
 - b) alla definizione e all'attuazione delle procedure di rialimentazione di parti della rete di distribuzione a seguito di disservizi.

S5. *Si ritiene corretta la definizione delle caratteristiche e delle prestazioni funzionali delle reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale direttamente, ovvero indirettamente connesse alla rete di trasmissione nazionale?*

Articolo 13

Caratteristiche e prestazioni funzionali per le reti interne di utenza

- 13.1 Con riferimento agli impianti elettrici di cui all'articolo 5, comma 5.1, lettera d), relativamente alle reti interne di utenza direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale, il Codice di rete:
- a) reca le caratteristiche di tali impianti riguardanti, almeno:
 - i. l'individuazione dei punti di separazione funzionale fra le attività di competenza del Gestore della rete e quelle di competenza dell'Utente della rete;
 - ii. la modalità di gestione delle stazioni elettriche di competenza dell'Utente della rete, limitatamente alle parti di esse funzionali al servizio di trasmissione;
 - b) indica i criteri per l'individuazione, nonché i valori caratteristici delle prestazioni funzionali per quanto riguarda, almeno:
 - i. le protezioni installate negli impianti dell'Utente della rete il cui funzionamento debba essere coordinato con le protezioni della rete di trasmissione nazionale;
 - ii. le prestazioni dei sistemi di telecontrollo, di telemisura, di trasmissione dei dati, installati nel sito di connessione e all'interno della rete interna di utenza ai soli fini dei servizi di trasmissione e di dispacciamento;
 - iii. l'eventuale contributo di detti impianti elettrici alle correnti di guasto nel sito di connessione;
 - iv. i limiti all'immissione e al prelievo di potenza attiva e reattiva dell'impianto elettrico connesso nelle varie condizioni ammesse di tensione e di frequenza di cui all'articolo 21, comma 21.1, lettera d), punto i.;
 - c) reca le modalità di coordinamento tra il Gestore della rete e l'Utente della rete ai fini dell'interoperabilità delle reti elettriche con riferimento, almeno:
 - i. ai livelli di tenuta alle sovratensioni e i criteri di coordinamento dell'isolamento adottati per detti impianti elettrici;
 - ii. alle caratteristiche dei dispositivi di interruzione e di sezionamento;
 - iii. allo stato del neutro.

S6. *Si ritiene corretta la definizione delle caratteristiche e delle prestazioni funzionali delle reti interne di utenza direttamente, ovvero indirettamente connesse alla rete di trasmissione nazionale?*

Articolo 14

Separazione funzionale dell'attività di trasmissione dalle altre attività elettriche nei siti di connessione alla rete di trasmissione nazionale

- 14.1 Con riferimento agli impianti elettrici di cui all'articolo 5, comma 5.1, connessi alla rete di trasmissione nazionale, il Codice di rete reca le modalità di individuazione, da parte del Gestore della rete, delle parti di impianto interessate dalla separazione funzionale tra l'attività di trasmissione e le attività poste in capo all'utente nei siti di connessione alla rete di trasmissione nazionale, tenendo conto delle seguenti esigenze:
- a) garanzia della continuità circuitale e della magliatura, ove possibile, della rete di trasmissione nazionale, anche mediante impianti elettrici installati nel sito di connessione non compresi nella rete di trasmissione nazionale, ma funzionali all'attività di trasmissione;
 - b) flessibilità di gestione della rete di trasmissione nazionale, anche attraverso l'utilizzo d'impianti installati nel sito di connessione non compresi nella rete di trasmissione nazionale, ma comunque funzionali al servizio di trasmissione;
 - c) mantenimento della connessione operativa tra le reti;
 - d) garanzia dei flussi informativi tra il Gestore della rete e l'Utente della rete necessari ad assicurare il corretto e sicuro funzionamento del sistema elettrico nazionale, ivi inclusi i flussi informativi relativi a: monitoraggi, misure, conteggi, taratura e verifica delle protezioni, rilevamento e ricostruzione delle grandezze elettriche;
 - e) tutela ambientale;
 - f) salvaguardia della sicurezza fisica delle persone e delle cose nel sito di connessione;
 - g) requisiti di interoperabilità delle reti elettriche.
- 14.2 Sulla base di quanto definito nei precedenti commi, il Codice di rete contiene le regole tecniche necessarie a definire i rapporti tra il Gestore della rete e l'Utente della rete relativamente alla gestione, all'esercizio, alla manutenzione e allo sviluppo delle parti di impianto all'interno del sito di connessione funzionali all'attività di trasmissione e non comprese nella rete di trasmissione nazionale, unitamente ai criteri ed alle modalità di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro dell'industria 25 giugno 1999 e sue successive modificazioni.

Articolo 15

Piccole reti isolate

- 15.1 Il Codice di rete contiene disposizioni tecniche per la connessione alla rete di trasmissione nazionale delle piccole reti isolate, in conformità alle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge 23 agosto 2004, n. 239.

Articolo 16

Linee dirette

- 16.1 Il Codice di rete reca regole tecniche relative alle linee dirette. Tali regole sono definite compatibilmente con la normativa tecnica vigente per gli stessi impianti e riguardano unicamente le condizioni necessarie per la sicurezza e la connessione operativa tra le reti.
- 16.2 Le regole di cui al comma 16.1 riguardano, almeno, il coordinamento fra le procedure di gestione, esercizio e manutenzione adottate dal Gestore della rete e dai soggetti che gestiscono linee dirette.

Titolo 5
Erogazione del servizio di connessione alle rete di trasmissione nazionale

Articolo 17

Regolazione economica del servizio di connessione alla rete di trasmissione nazionale

- 17.1 La regolazione economica del servizio di connessione alla rete di trasmissione nazionale avviene secondo le disposizioni di cui alle condizioni per la connessione.

PARTE III SERVIZIO DI TRASMISSIONE

Titolo 6 Utenti della trasmissione

Articolo 18 *Utenti della trasmissione*

18.1 Sono utenti della trasmissione gli Utenti della rete di cui all'articolo 5.

Titolo 7 Gestione ed esercizio e della rete di trasmissione nazionale ai fini della trasmissione

Articolo 19 *Gestione della rete di trasmissione nazionale*

- 19.1 Per gestione della rete di trasmissione nazionale si intende l'insieme delle attività e delle procedure che determinano il funzionamento e la previsione del funzionamento, in ogni condizione di funzionamento di cui all'articolo 22, della medesima rete. Tali attività comprendono, almeno, la gestione dei flussi di energia elettrica, dei dispositivi di interconnessione e dei servizi ausiliari necessari.
- 19.2 Il Codice di rete disciplina le modalità e le procedure per la gestione della rete di trasmissione nazionale in conformità agli indirizzi strategici e operativi definiti dal Ministero delle attività produttive ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 79/99, nonché nel rispetto dei principi di cui al decreto 17 luglio 2000 come integrato e modificato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del DPCM 11 maggio 2004, nonché nel rispetto delle condizioni definite dall'Autorità ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 79/99.
- 19.3 Il Codice di rete stabilisce, altresì, i criteri per la gestione delle parti delle stazioni elettriche non comprese nella rete di trasmissione nazionale, ma funzionali alla rete di trasmissione nazionale medesima.

Articolo 20 *Esercizio della rete di trasmissione nazionale*

- 20.1 L'esercizio della rete di trasmissione nazionale è l'utilizzazione secondo procedure codificate degli impianti elettrici costituenti le porzioni di rete elettrica che compongono la rete di trasmissione nazionale ai fini della gestione della medesima rete.
- 20.2 L'esercizio della rete di trasmissione nazionale comprende, almeno:
- a) la conduzione degli impianti costituenti la rete di trasmissione nazionale medesima, nonché le azioni adottate ai fini dell'interoperabilità delle reti elettriche;
 - b) le azioni di pronto intervento;
 - c) le azioni di messa fuori servizio ed in sicurezza degli elementi della rete di trasmissione nazionale;
 - d) le attività di ispezione e di monitoraggio degli impianti;
 - e) le attività concernenti la taratura dei dispositivi di protezione e degli automatismi connessi al funzionamento della rete, nonché dei dispositivi atti alla gestione del sistema elettrico in condizioni di emergenza;

f) la verifica periodica della funzionalità dei dispositivi e degli automatismi di cui alla precedente lettera e).

20.3 Il Codice di rete stabilisce le procedure per l'esercizio della rete di trasmissione nazionale con riferimento alle diverse condizioni di funzionamento del sistema elettrico nazionale al fine di garantire la sicurezza e l'economicità del servizio elettrico, nonché secondo principi di trasparenza e non discriminazione prevedendo, almeno:

- a) che le manovre per l'esercizio della rete di trasmissione nazionale siano eseguite mediante il sistema di teleconduzione o in manuale in caso di guasti al medesimo sistema di teleconduzione;
- b) le modalità di comunicazione degli ordini di manovra derivanti dall'attività di gestione della rete di trasmissione nazionale, nonché le modalità di comunicazione tra i vari soggetti interessati;
- c) la registrazione degli ordini di manovra che deve essere effettuata specificando le manovre richieste e la sequenza temporale delle disposizioni stabilite;
- d) la comunicazione, unitamente alla registrazione della medesima, dell'avvenuta effettuazione o meno delle disposizioni di manovra impartite. Nel caso di mancata effettuazione delle disposizioni di manovra impartite, detta comunicazione dovrà recare le motivazioni di tale mancata effettuazione;
- e) le modalità di intervento in caso di guasti che interessino gli elementi della rete di trasmissione nazionale.

20.4 Il Gestore della rete, ai fini dell'esercizio delle porzioni di rete di trasmissione nazionale di cui non risulta essere titolare, stipula con i soggetti che hanno la proprietà o la disponibilità di dette reti una convenzione per disciplinare l'esercizio e gli interventi di manutenzione e di sviluppo delle medesime reti e dei dispositivi di interconnessione con altre reti.

20.5 I soggetti di cui al comma 20.4 sono responsabili dell'esercizio degli impianti di cui risultano titolari in attuazione delle decisioni assunte dal Gestore della rete.

20.6 Il Codice di rete stabilisce le modalità e le procedure per l'esercizio delle parti delle stazioni elettriche non comprese nella rete di trasmissione nazionale, ma funzionali alla rete di trasmissione nazionale medesima ai fini del servizio di trasmissione.

20.7 Ai soli fini dell'esercizio della rete di trasmissione nazionale, il Gestore della rete conclude una convenzione per l'esercizio e la manutenzione delle parti delle stazioni elettriche non comprese nella rete di trasmissione nazionale, ma funzionali alla rete di trasmissione nazionale medesima, con i soggetti titolari di dette stazioni elettriche. La predetta convenzione è conclusa sulla base di una convenzione-tipo predisposta dal Gestore della rete ed approvata dall'Autorità.

Articolo 21

Caratteristiche e prestazioni funzionali della rete di trasmissione nazionale

21.1 Con riferimento alla rete di trasmissione nazionale, il Codice di rete reca le disposizioni relative:

- a) alle caratteristiche nei punti di connessione con impianti elettrici nella disponibilità degli Utenti della rete almeno per quanto riguarda:
 - i. l'individuazione dei punti di separazione funzionale fra le attività di competenza del Gestore della rete e quelle di competenza dell'Utente della rete;
 - ii. le caratteristiche dei dispositivi di interruzione e di sezionamento, nonché dei sistemi di protezione;
 - iii. i sistemi di telecontrollo, di telemisura, di trasmissione dei dati, installati nel sito di connessione al fine dei servizi di trasmissione e di dispacciamento;

- b) ai sistemi di telecontrollo, di telemisura, di trasmissione dei dati, installati in ciascuna delle stazioni elettriche della rete di trasmissione nazionale ai fini del servizio di trasmissione e di dispacciamento;
- c) lo stato del neutro della rete di trasmissione nazionale;
- d) ai criteri per l'individuazione delle prestazioni funzionali per quanto riguarda, almeno:
 - i. per ciascuna delle condizioni di funzionamento di cui all'articolo 22, i limiti di variazione della frequenza di rete e, all'interno di tale intervallo, i limiti di variazione della tensione di rete in termini di valore efficace;
 - ii. il coordinamento dell'isolamento;
 - iii. i valori massimo e minimo della corrente di corto circuito per le differenti tipologie di guasto e i corrispondenti tempi di rimozione garantiti dalle protezioni e dai dispositivi di interruzione installati sulla rete di trasmissione nazionale;
 - iv. i sistemi di protezione installati sulla rete di trasmissione nazionale;
 - v. i sistemi di telecontrollo, di telemisura, di trasmissione dei dati di cui alla precedente lettera a), punto iii., e lettera b);
 - vi. i valori massimi e minimi del prelievo e dell'immissione di potenza attiva e reattiva nel sito di connessione, con indicazione del fattore o del fenomeno limitante di rete che li determina.

21.2 Il Codice di rete reca le modalità di aggiornamento delle caratteristiche e delle prestazioni funzionali di cui al comma 21.1, lettera d). Tale aggiornamento è effettuato, di norma, in seguito a modifiche significative della rete di trasmissione nazionale tali da comportare il cambiamento dei predetti elementi.

Articolo 22

Condizioni di funzionamento del sistema elettrico nazionale

- 22.1 Il Codice di rete individua le condizioni di funzionamento del sistema elettrico nazionale contemplando, almeno, le seguenti condizioni di funzionamento:
- a) condizioni normali;
 - b) condizioni di emergenza;
 - c) condizioni di interruzione del servizio elettrico;
 - d) condizioni di ripristino del servizio elettrico.
- 22.2 Il Codice di rete reca le procedure per l'individuazione delle condizioni di funzionamento di cui al comma 22.1.

Articolo 23

Interoperabilità tra le reti elettriche

- 23.1 Il Codice di rete reca i criteri e le procedure per la gestione coordinata della rete di trasmissione nazionale con le altre reti elettriche al fine di garantire adeguati livelli di interoperabilità tra dette reti, nonché al fine della garanzia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale.
- 23.2 Le procedure di cui al comma 23.1:
- a) recano disposizioni, almeno, circa il coordinamento per la gestione, l'esercizio, la manutenzione e lo sviluppo delle reti elettriche diverse dalla rete di trasmissione nazionale;
 - b) sono adottate dal Gestore della rete, sentiti i gestori delle reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale.
- 23.3 Il gestore di ciascuna rete con obbligo di connessione di terzi diversa dalla rete di trasmissione nazionale è tenuto a fornire al Gestore della rete ogni informazione sugli impianti, anche

interni alla rete, rilevante per l'interoperabilità delle reti secondo criteri e modalità definiti dal medesimo Gestore della rete.

Articolo 24

Interconnessioni con altre reti elettriche

- 24.1 Il Codice di rete disciplina le regole tecniche di interconnessione tra la rete di trasmissione nazionale e le altre reti elettriche secondo le disposizioni delle presenti direttive, in quanto applicabili. Tale disciplina è adottata e aggiornata dal Gestore della rete, sentiti i gestori di dette reti.
- 24.2 Per quanto concerne l'interconnessione della rete di trasmissione nazionale con 1 reti elettriche estere, la disciplina di cui al comma 24.1 deve essere formulata tenendo conto, almeno, delle:
- a) raccomandazioni e regole adottate dall'UCTE;
 - b) raccomandazioni adottate dall'ETSO.

Articolo 25

Indisponibilità e manutenzioni della rete di trasmissione nazionale

- 25.1 Il Codice di rete indica i criteri e le modalità per la gestione e per la manutenzione degli elementi costituenti la rete di trasmissione nazionale con riferimento, almeno, alla definizione e alla pubblicazione, da parte del Gestore della rete, dei piani di manutenzione della rete di trasmissione nazionale, vale a dire delle indisponibilità di rete per manutenzione programmata.
- 25.2 La definizione e la pubblicazione dei piani manutenzione di cui al comma 25.1, deve essere effettuata, almeno, con cadenza annuale e deve poter consentire il coordinamento degli interventi di manutenzione della rete di trasmissione nazionale con quelli degli impianti elettrici degli Utenti della rete direttamente connessi alla medesima rete.

Articolo 26

Piani di indisponibilità delle reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale

- 26.1 Il Codice di rete indica le modalità di gestione dei piani di indisponibilità delle reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale con riferimento, almeno, alle modalità:
- a) di elaborazione e di invio al Gestore della rete, da parte degli utenti della rete di cui all'articolo 6, comma 6.1, lettera c), di detti piani di indisponibilità riferiti agli elementi delle reti di rispettiva competenza e appartenenti alla rete rilevante;
 - b) di verifica, da parte del Gestore della rete, della compatibilità dei suddetti piani di indisponibilità con la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale;
 - c) di aggiornamento, in corso d'anno, dei piani di indisponibilità di cui alla precedente lettera a).
- 26.2 L'elaborazione e l'invio dei piani di indisponibilità delle reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale di cui al comma 26.1, lettera a), devono essere effettuati, almeno, con cadenza annuale.
- 26.3 Qualora, nella verifica di cui al comma 26.1, lettera b), il Gestore della rete riscontri incompatibilità con i piani di manutenzione delle reti di trasmissione nazionale o con la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, modifica detti piani con l'obiettivo di minimizzare le modifiche apportate ai medesimi.

Titolo 8 **Sviluppo della rete di trasmissione nazionale**

Articolo 27

Criteri per lo sviluppo della rete di trasmissione nazionale

- 27.1 Il Gestore della rete definisce nel Codice di rete i criteri adottati per lo sviluppo della rete di trasmissione nazionale, nel rispetto dei principi di sicurezza, affidabilità, efficienza e minor costo per il sistema elettrico nazionale.
- 27.2 L'Autorità verifica la compatibilità della pianificazione dello sviluppo della rete di trasmissione nazionale, e l'effettivo livello di realizzazione dello sviluppo pianificato, con le esigenze di:
- a) promozione della concorrenza;
 - b) libero accesso alle reti elettriche;
 - c) minimizzazione degli oneri connessi all'approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento;
 - d) efficienza del servizio di trasmissione.

Articolo 28

Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale

- 28.1 Con riferimento al piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, il Codice di rete reca, almeno:
- a) le modalità procedurali per l'attuazione degli interventi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale;
 - b) le modalità di assegnazione della realizzazione degli interventi di sviluppo;
 - c) le modalità per l'esercizio e la gestione contestuale e coordinata degli elementi di rete oggetto di sviluppo con la rete di trasmissione nazionale esistente;
 - d) le modalità di comunicazione agli Utenti della rete interessati delle eventuali variazioni delle caratteristiche di funzionamento della rete di trasmissione nazionale nei singoli siti di connessione in seguito alla realizzazione di interventi di sviluppo;
 - e) gli obblighi degli Utenti della rete interessati dalle variazioni di cui alla precedente lettera d).

Titolo 9

Qualità del servizio di trasmissione

Articolo 29

Classificazione e registrazione degli eventi di interruzione

- 29.1 Il Gestore della rete definisce nel Codice di rete le modalità di classificazione delle interruzioni, con riferimento a:
- a) tipo di interruzione, relativamente a:
 - i. interruzioni transitorie, di durata inferiore a 1 secondo
 - ii. interruzioni brevi, di durata superiore a 1 secondo ma non superiore a 3 minuti
 - iii. interruzioni lunghe, di durata superiore a 3 minuti
 - b) esistenza e tipo di preavviso agli utenti interessati, relativamente a:
 - i. interruzione con preavviso di primo tipo: tutti gli utenti interessati devono ricevere un preavviso scritto con anticipo di almeno 7 giorni;
 - ii. interruzione con preavviso di secondo tipo; nel caso in cui anche uno solo degli utenti interessati abbia ricevuto un preavviso scritto con anticipo inferiore a 7 giorni ma non inferiore a 1 giorno;

- iii. interruzione senza preavviso, in tutti gli altri casi;
- c) origine della interruzione, relativamente a:
 - i. perturbazioni sulla rete AAT a 380 kV, con disaggregazione per i principali elementi di rete che possono essere origine della interruzione;
 - ii. perturbazioni sulla rete AAT a 220 kV , con disaggregazione per gli elementi di rete che possono essere origine della interruzione;
 - iii. perturbazioni sulla rete AT, con disaggregazione per gli elementi di rete che possono essere origine della interruzione;
 - iv. perturbazioni sulle reti estere interconnesse, con disaggregazione per i principali elementi di interconnessione;
- d) causa della interruzione, relativamente a:
 - i. cause di insufficienza di sistema, per interruzioni non provocate da perturbazioni, con disaggregazione almeno per:
 - 1. insufficienza del parco di generazione (applicazione del Piano di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico che provochi disalimentazione di utenti della rete);
 - 2. applicazione di contratti di interrompibilità, nel caso diano luogo a disalimentazione;
 - 3. interventi dei relè di alleggerimento per perdita di gruppi o interventi degli equilibratori automatici di carico o di teledistacchi.
 - ii. cause di forza maggiore, per eventi naturali eccezionali che superano i limiti di progetto degli elementi della rete;
 - iii. cause esterne, per perturbazioni provocate dagli utenti, nonché per eventi generati da terzi quali danni, attentati, attacchi intenzionali, o interruzioni su ordine di pubblica autorità;
 - iv. altre cause, non indicate ai punti precedenti, con disaggregazione per le cause più frequenti;
- e) stato della rete all'istante immediatamente precedente l'inizio della interruzione, relativamente a:
 - i. rete magliata
 - ii. alimentazioni radiali, comprese derivazioni rigide a "T";
 - iii. alimentazioni radiali per indisponibilità di altri collegamenti;
 - iv. alimentazioni radiali per ragioni contingenti di esercizio;
 - v. rete isolata (isola di carico).

29.2 Il Gestore della rete definisce nel Codice di rete le modalità di registrazione delle interruzioni, con riferimento a tutti gli elementi di classificazione di cui al comma precedente nonché ai seguenti elementi:

- a) elenco dei siti di connessione disalimentati;
- b) istante di inizio della interruzione per ciascun sito di connessione disalimentato;
- c) istante di fine della interruzione per ciascun sito di connessione disalimentato;
- d) potenza interrotta al momento della interruzione per ciascun sito di connessione disalimentato.

29.3 Il Gestore della rete definisce nel Codice di rete le modalità di documentazione delle registrazioni, indicando in particolare la documentazione da conservare per la dimostrazione degli elementi di classificazione non documentabili tramite sistemi automatici di rilevazione e telecontrollo.

29.4 Il Gestore della rete adotta le misure necessarie a coordinare il proprio sistema di registrazione delle interruzioni con quelli degli esercenti di distribuzione delle reti in alta tensione, con particolare riferimento a:

- a) le interruzioni provocate da scatti contemporanei sulla rete di trasmissione e sulle reti di distribuzione in alta tensione;
- b) le interruzioni di utenti delle reti di distribuzione in alta tensione provvisoriamente alimentati in antenna dalla rete di trasmissione;
- c) la rilevazione della potenza interrotta per i siti di connessione non direttamente telecontrollati.

S7. *In questa proposta si assume il concetto di “interruzione”, riportato nelle definizioni e identico a quello utilizzato per la regolazione della qualità del servizio sulle reti di distribuzione. Pertanto, essendo molti dei siti di connessione alla RTN alimentati in entra-esce, l’interruzione comporta la mancanza di tensione sulla sbarra su cui si attestano le due linee, anche se una di queste linee è di competenza della distribuzione. Potrebbe essere valutata l’opportunità di definire, oltre al concetto di interruzione, anche il concetto di “disalimentazione”, inteso come mancanza di tensione a tutti i “morsetti di trasmissione” in un sito di connessione; in tal caso, in un sito di connessione alimentato in entra-esce da una linea di distribuzione e da una linea di trasmissione, una disalimentazione della linea trasmissione non provocherebbe l’interruzione ma sarebbe comunque registrata in quanto provoca una modifica nell’assetto del sito. Si ritiene opportuno introdurre anche il concetto di “disalimentazione”?*

Articolo 30

Misurazione della qualità della tensione

- 30.1 Il Gestore della rete definisce nel Codice di rete le modalità di misurazione delle seguenti caratteristiche della tensione:
- a) variazioni lente della tensione;
 - b) buchi di tensione;
 - c) sovratensioni;
 - d) fluttuazione della tensione a breve e a lungo termine (*flicker*);
 - e) distorsione armonica;
 - f) grado di asimmetria della tensione trifase;
 - g) frequenza.
- 30.2 Le modalità di misurazione di cui al comma precedente devono indicare le specifiche degli strumenti di misurazione, in conformità alle norme tecniche vigenti. Il Gestore della rete predispone, entro sessanta giorni dall’approvazione del Codice rete, la specifica tecnica per uno strumento di misurazione semplificato in grado di registrare le sole caratteristiche di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente.
- 30.3 Gli utenti della rete hanno la facoltà di richiedere la registrazione continua delle caratteristiche della tensione indicate al comma 30.1, contribuendo ai costi di installazione e gestione degli apparecchi di registrazione. In caso di mancata risposta da parte del Gestore, gli utenti hanno la facoltà di installare strumenti di registrazione conformi alle specifiche di cui al comma 30.2. Le registrazioni ottenute con tali strumenti di registrazione possono essere utilizzate ai fini di cui al successivo articolo 35.

Articolo 31

Indici di continuità di sistema, di qualità della tensione e di indisponibilità degli elementi di rete

- 31.1 Il Gestore della rete definisce nel Codice di rete le modalità di determinazione dei seguenti indici di continuità di sistema:
- a) energia non fornita (inclusa l'energia non ritirata dalle unità di produzione per interruzione del punto di immissione), assumendo la potenza interrotta costante nei primi 15 minuti e utilizzando, per le interruzioni di durata superiore a 15 minuti, stime in base al diagramma di potenza previsto, secondo criteri di stima trasparenti;
 - b) tempo medio di interruzione di sistema ("*system minutes*", pari all'energia non fornita x 60 / potenza di picco nel periodo e nella zona).
- 31.2 Gli indici di continuità di sistema di cui al comma precedente sono calcolati di norma su base mensile e annuale separatamente:
- a) per tipo di interruzione;
 - b) per tipo di preavviso;
 - c) per origini delle interruzioni;
 - d) per cause delle interruzioni;
 - e) per stato della rete;
 - f) per condizioni di funzionamento del sistema, di cui all'articolo 22;
 - g) per zona, di cui all'articolo 48.
- 31.3 Il Gestore della rete definisce nel Codice di rete, in conformità alle norme tecniche nazionali e internazionali, le modalità di determinazione dei seguenti indici:
- a) indici zionali di qualità della tensione, misurati su base campionaria per ciascuna delle zone rilevanti della rete, per ciascuna delle caratteristiche indicate al comma 30.1;
 - b) indici di indisponibilità dei principali elementi costituenti la rete di trasmissione nazionale, secondo la disaggregazione di cui al precedente articolo 29, comma 29.1, lettera c).
- 31.4 Il Gestore della rete mette a disposizione un sistema di interrogazione on-line sul proprio sito internet degli indici di continuità di sistema, degli indici di qualità della tensione e degli indici di indisponibilità e pubblica un rapporto annuale nel quale evidenzia gli interventi attuati e previsti per la riduzione degli indici di continuità e di indisponibilità e per il miglioramento degli indici zionali di qualità.

Articolo 32

Indicatori individuali di disalimentazione per gli utenti della rete

- 32.1 Il Gestore della rete definisce nel Codice di rete le modalità di comunicazione a ciascun utente della rete dei seguenti indicatori individuali di disalimentazione:
- a) numero annuo di interruzioni, con disaggregazione almeno per tipo, origine e causa di interruzione;
 - b) durata complessiva di interruzione, con disaggregazione almeno per tipo, origine e causa di interruzione.
- 32.2 Le modalità di comunicazione di cui al comma precedente devono prevedere la comunicazione a ciascun utente, su base annuale, dell'elenco completo delle interruzioni che hanno interessato il singolo utente, con indicazione per ciascuna interruzione degli elementi di classificazione di cui al comma 29.1 e degli ulteriori elementi di cui al comma 29.2.

Articolo 33

Livelli attesi di qualità del servizio

- 33.1 Sulla base dei risultati disponibili negli ultimi tre anni, il Gestore della rete definisce nel Codice di rete i livelli attesi di qualità del servizio per sito di connessione, anche differenziandoli per livelli di tensione e separatamente per tipo di interruzione, con e senza preavviso, relativamente a:
- a) numero massimo annuo di interruzioni;
 - b) durata massima annua di interruzione;
 - c) massimo livello di distorsione armonica totale;
 - d) massimo grado di asimmetria della tensione trifase
 - e) massimo valore ammesso per gli indici di severità della fluttuazione della tensione a breve e lungo termine;
 - f) massimo numero di buchi di tensione, separatamente per fasce di durata e di caduta di tensione;
 - g) limite massimo e minimo del valore efficace della tensione, in condizioni di esercizio e di emergenza.
- 33.2 Sulla base dei risultati disponibili negli ultimi anni, il Gestore della rete definisce nel Codice di rete i livelli attesi di qualità del servizio per zona rilevante, separatamente per tipo di interruzione, con e senza preavviso, relativamente a:
- a) massimo livello di energia non fornita;
 - b) massimo livello del tempo medio di interruzione di sistema.
- 33.3 Sulla base dei risultati disponibili negli ultimi anni, il Gestore della rete definisce nel Codice di rete i livelli attesi di indisponibilità, anche differenziandoli per livelli di tensione e per tipologia dei principali elementi di rete.
- 33.4 I livelli attesi di qualità del servizio e i livelli attesi di indisponibilità di cui ai commi precedenti sono valutati al netto delle interruzioni provocate da cause di forza maggiore o da cause esterne.
- 33.5 I livelli attesi definiti dal Gestore della rete per gli utenti della rete di trasmissione nazionale connessi a livelli di tensione inferiori a 220 kV non possono essere peggiori degli standard di qualità definiti dall'Autorità per i clienti delle reti di distribuzione alimentate in alta tensione.
- 33.6 Il Gestore della rete aggiorna i livelli attesi di qualità del servizio di trasmissione almeno in occasione dell'inizio di ogni periodo di regolazione della tariffa di trasmissione. In occasione della presentazione del Codice di rete e degli aggiornamenti periodici dei livelli attesi, il Gestore comunica all'Autorità i criteri seguiti per la determinazione di tali livelli attesi; l'Autorità può richiedere modifiche a livelli attesi proposti dal Gestore.
- 33.7 Nel rapporto annuale di cui al comma 31.4 il Gestore della rete indica il grado di rispetto dei livelli attesi di qualità del servizio e dei livelli attesi di indisponibilità, indicando il numero e la potenza massima degli utenti per i quali non sono rispettati i livelli di qualità del servizio e il numero, la potenza massima degli elementi di rete per i quali non sono rispettati i livelli attesi di indisponibilità. Nello stesso rapporto il Gestore indica gli interventi mirati alla risoluzione delle situazioni più critiche.

Articolo 34

Potenza di corto circuito

- 34.1 Il Gestore della rete definisce nel Codice di rete i criteri per la determinazione dei valori minimo e massimo di potenza di corto circuito per le differenti tipologie di guasto, in

conformità con le norme tecniche vigenti. Il valore minimo della potenza di corto circuito deve essere garantito per almeno il 95% del tempo.

- 34.2 Il Gestore della rete rende disponibili sul proprio sito internet i valori minimi e massimi della potenza di corto circuito per ciascun sito di connessione.
- 34.3 Nel rapporto annuale di cui al comma 31.4 il Gestore della rete indica i livelli attesi di potenza di corto circuito ai diversi livelli di tensione e gli investimenti mirati all'innalzamento della potenza di corto circuito nelle situazioni più critiche.

Articolo 35

Contratti per la qualità per gli utenti della rete

- 35.1 Il Gestore della rete e gli utenti della rete possono stabilire contratti per la qualità aventi le caratteristiche indicate agli articoli 37 e 38 del Testo integrato della qualità del servizio elettrico, approvato con deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 4/04.
- 35.2 Il Gestore della rete comunica all'Autorità i contratti per la qualità stipulati e le altre informazioni previste dall'articolo 40 del suddetto Testo integrato.

Articolo 36

Incidenti rilevanti

- 36.1 Il Gestore della rete definisce nel Codice di rete le modalità di identificazione degli incidenti rilevanti, con riferimento almeno alla durata di interruzione: una interruzione costituisce un incidente rilevante per uno o più siti di connessione se su tali siti ha una durata superiore a 30 minuti. Il Gestore della rete può identificare ulteriori parametri per l'identificazione degli incidenti rilevanti.
- 36.2 Il Gestore della rete invia all'Autorità un rapporto di incidente per ogni incidente rilevante sulla rete di trasmissione nazionale. La struttura e i contenuti di tali rapporti sono indicati nel Codice di rete.
- 36.3 Nel rapporto annuale di cui al comma 31.4 il Gestore della rete indica gli incidenti rilevanti sulla rete di trasmissione nazionale, gli effetti di tali incidenti, le misure adottate per la loro gestione e quelle previste per evitare il ripetersi degli stessi.

Articolo 37

Servizio di interrompibilità

- 37.1 Il Gestore della rete definisce nel Codice di rete le modalità di gestione dei clienti interrompibili.
- 37.2 Le interruzioni gestite nell'ambito del servizio di interrompibilità sono computate come interruzioni solo nel caso accidentale in cui provochino interruzione ad altri utenti della rete diversi da quelli che hanno sottoscritto i contratti di interrompibilità.
- 37.3 Nel rapporto annuale di cui al comma 31.4 il Gestore della rete indica il ricorso effettuato ai servizi di interrompibilità nel corso dell'anno, con evidenza del numero di utenti interessati, della tipologia di servizi e della loro frequenza e durata, anche con disaggregazione su base regionale.

Titolo 10

Sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale

Articolo 38

Piano di difesa del sistema elettrico

- 38.1 Il Codice di rete reca il piano di difesa del sistema elettrico adottato dal Gestore della rete con riferimento, almeno:
- a) alla predisposizione di procedure manuali ed automatiche per il riconoscimento di condizioni di funzionamento che possano indurre ad un degrado dello stato di funzionamento del sistema elettrico nazionale;
 - b) alle modalità di gestione, da parte del Gestore della rete, del sistema elettrico in condizioni di emergenza, di interruzione e di ripristino del sistema elettrico nazionale;
 - c) alle procedure che gli Utenti della rete sono tenuti ad osservare o ad attuare nelle condizioni di funzionamento del sistema elettrico specificate nella precedente lettera b);
 - d) alle prestazioni dei sistemi di controllo e di telecomunicazione nelle condizioni di funzionamento del sistema elettrico specificate nella precedente lettera b).
- 38.2 Con riferimento al comma 37.1, lettera a), il Codice di rete reca, almeno:
- a) le specifiche funzionali e le logiche di controllo poste alla base delle procedure automatiche per il riconoscimento di situazioni di funzionamento del sistema elettrico suscettibili di evoluzioni degenerative nel rispetto della sicurezza, con riferimento anche allo stato di funzionamento della rete di interconnessione con l'estero;
 - b) le relative procedure di coordinamento a livello nazionale e internazionale unitamente ai compiti, ovvero agli obblighi dei diversi soggetti interessati.
- 38.3 Con riferimento al comma 37.1, lettere b), c) e d), il Codice di rete reca, almeno:
- a) le procedure a cui il Gestore della rete è tenuto ad attenersi ai fini della gestione del sistema elettrico nelle condizioni di funzionamento di cui all'articolo 22;
 - b) gli obblighi dei soggetti titolari di unità di produzione e per i soggetti gestori di reti con obbligo di connessione di terzi relativamente all'attuazione delle azioni di emergenza ivi incluse le azioni relative al rifiuto di carico per i produttori, e al ripristino del servizio in seguito ad interruzioni del medesimo;
 - c) le modalità di applicazione delle procedure di cui alla precedente lettera a), ivi incluse le modalità per la registrazione delle comunicazioni utilizzate ai fini della citata applicazione.

Titolo 11

Erogazione del servizio di trasmissione

Articolo 39

Regolazione economica del servizio di trasmissione

- 39.1 La regolazione economico-tariffaria del servizio di trasmissione avviene secondo le disposizioni di cui alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, e sue successive modificazioni e integrazioni.

S8. <i>Si ritiene corretta l'articolazione dello schema di direttive per quanto riguarda il servizio di trasmissione?</i>

PARTE IV
SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA

Titolo 12
Utenti del dispacciamento

Articolo 40
Utenti del dispacciamento

- 40.1 Gli Utenti del dispacciamento sono gli Utenti della rete di cui all'articolo 5, comma 5.1, lettere a), e b), per i punti di prelievo non compresi nel mercato vincolato, nonché gli Utenti della rete di cui al medesimo comma, lettere d) ed e).
- 40.2 Gli Utenti della rete di cui all'articolo 5, comma 5.1, lettere d) ed e), risultano essere Utenti del dispacciamento relativamente al complesso degli impianti dai medesimi gestiti e degli impianti elettrici per la produzione e per il consumo di energia elettrica connessi a detti impianti.
- 40.3 L'Acquirente unico è utente del dispacciamento per i punti di prelievo nella disponibilità di Utenti della rete di cui all'articolo 5, comma 5.1, lettera b), e compresi nel mercato vincolato.

Titolo 13
Disposizioni tecniche per il dispacciamento

Articolo 41
Obblighi degli utenti del dispacciamento

- 41.1 Gli Utenti del dispacciamento sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui alle condizioni per il dispacciamento e a concludere con il Gestore della rete un contratto per il servizio di dispacciamento secondo le modalità indicate nelle medesime condizioni.
- 41.2 Gli Utenti del dispacciamento sono tenuti all'iscrizione degli impianti elettrici, delle unità di produzione e di consumo di cui risultano essere titolari in appositi registri istituiti dal Gestore della rete secondo le disposizioni contenute nel Codice di rete.

Articolo 42
Punti di dispacciamento

- 42.1 Un punto di dispacciamento è l'insieme di uno o più punti di immissione o di prelievo in relazione al quale ciascun utente del dispacciamento acquisisce il diritto e l'obbligo ad immettere o a prelevare energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi.
- 42.2 Il codice di rete reca, conformemente alle condizioni per il dispacciamento, i criteri per:
- a) l'inclusione in un punto di dispacciamento dei punti di immissione relativi ad unità di produzione o dei punti di prelievo relativi ad unità di consumo.
 - b) le disposizioni tecniche per la gestione, ai fini del dispacciamento, dei punti di dispacciamento corrispondenti a reti interne di utenza o a linee dirette.

S9. *La definizione di utente del dispacciamento con riferimento a reti interne di utenza o a linee dirette implica la necessità di una diversa regolazione ai fini del dispacciamento, rispetto alla situazione attuale, dei rapporti intercorrenti tra il Gestore della rete e i soggetti titolari di impianti elettrici connessi a dette infrastrutture. Si ritiene corretta e applicabile la soluzione proposta per regolazione dei servizi erogati dal Gestore della rete relativamente a tali casi, che prevede l'interposizione di un solo utente dei servizi corrispondente al soggetto titolare della rete interna di utenza o della linea diretta?*
Sulla base dell'esperienza dei soggetti interessati, quali altre problematiche sarebbe necessario affrontare oltre a quelle inizialmente delineate nel presente documento?

Articolo 43

Indisponibilità di capacità produttiva

- 43.1 Il Codice di rete indica le modalità di gestione delle indisponibilità di capacità produttiva con riferimento, almeno, a:
- a) la definizione e la pubblicazione da parte del Gestore della rete dei livelli di disponibilità di capacità produttiva richiesti per ciascun periodo rilevante dell'anno seguente sulla base di proprie previsioni dell'andamento della richiesta di energia elettrica nel territorio nazionale e dello stato di funzionamento della rete rilevante;
 - b) le modalità di presentazione al Gestore della rete, da parte degli utenti della rete di cui all'articolo 5, comma 5.1, lettera a), dei piani di manutenzione delle unità di produzione;
 - c) le modalità di verifica, da parte del Gestore della rete, della compatibilità dei piani di manutenzione delle unità di produzione con i livelli di disponibilità di capacità produttiva di cui alla precedente lettera a) con i piani di manutenzione della rete di trasmissione nazionale, nonché con la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale;
 - d) le modalità di aggiornamento, in corso d'anno, dei piani di manutenzione di cui alla precedente lettera b).
- 43.2 La definizione e la pubblicazione dei livelli di disponibilità di capacità produttiva di cui al comma 43.1, lettera a), nonché le modalità di presentazione dei piani di manutenzione delle unità di produzione di cui al medesimo comma, lettera b), devono essere effettuate, almeno, con cadenza annuale.
- 43.3 Qualora, nella verifica di cui al comma 43.1, lettera c), il Gestore della rete riscontri incompatibilità tra i piani di manutenzione delle unità di produzione con i livelli di disponibilità di capacità produttiva, con i piani di manutenzione delle rete di trasmissione nazionale, nonché con la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, il Gestore delle rete modifica detti piani di manutenzione con l'obiettivo di minimizzare le modifiche apportate ai medesimi.
- 43.4 Il Gestore della rete pone in essere procedure per la verifica ed il controllo dell'effettiva indisponibilità delle unità abilitate nei casi di dichiarazioni di fermata accidentale.

Titolo 14

Disposizioni relative alla produzione del servizio di dispacciamento

Articolo 44

Approvvigionamento e gestione delle risorse per il servizio di dispacciamento

- 44.1 Ai fini dell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento, il Gestore della rete definisce nel Codice di rete, in maniera obiettiva, trasparente, non discriminatoria e conformemente ai criteri di cui alle condizioni per il dispacciamento:
- a) le tipologie di risorse di cui deve approvvigionarsi per il servizio di dispacciamento;
 - b) le modalità di determinazione del fabbisogno di ciascuna delle risorse di cui alla precedente lettera a) sulla base delle proprie previsioni di domanda;
 - c) le caratteristiche tecniche degli impianti, delle apparecchiature e dei dispositivi delle unità di produzione e di consumo rilevanti per l'abilitazione alla fornitura delle risorse di cui alla lettera a), tenendo conto di quanto previsto nelle regole tecniche di connessione di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 79/99;
 - d) le modalità di verifica e di controllo della costituzione e del mantenimento delle caratteristiche tecniche di cui alla precedente lettera c), ai fini dell'utilizzo delle citate risorse;
 - e) le modalità tecniche, economiche e procedurali che il Gestore della rete è tenuto a seguire nell'approvvigionamento e nell'utilizzo delle risorse di cui alla lettera a), in applicazione delle disposizioni di cui alle condizioni per il dispacciamento.
- 44.2 Nell'ambito degli algoritmi di selezione delle offerte nel mercato per il servizio di dispacciamento il Gestore della rete definisce, nel Codice di rete, i modelli relativi alle rete medesima e le procedure che consentano una rappresentazione il più possibile accurata delle interazioni tra le immissioni e i prelievi di energia elettrica ed i flussi di potenza ad essi corrispondenti sulla rete rilevante, nonché dei parametri tecnici di funzionamento delle unità di produzione abilitate alla fornitura delle risorse di cui al comma 44.1, lettera a).
- 44.3 Gli algoritmi, modelli di rete e procedure di cui al comma 44.2 prevedono la rappresentazione esplicita delle interdipendenze tra le immissioni e i prelievi in ciascun nodo della rete rilevante e i flussi di potenza su tutti gli elementi della medesima rete, ed utilizzano le migliori tecniche e i più adeguati strumenti di ottimizzazione allo stato dell'arte.

Articolo 45

Disposizioni relative ad unità di produzione o di consumo rilevanti

- 45.1 Gli Utenti del dispacciamento nella cui disponibilità si trovano unità di produzione o di consumo rilevanti sono tenuti alla predisposizione dei dispositivi necessari a garantire l'integrazione delle predette unità nei sistemi di controllo del Gestore della rete secondo quanto specificato nel Codice di rete.
- 45.2 Gli Utenti del dispacciamento nella cui disponibilità si trovano unità di produzione rilevanti sono tenuti rendere disponibile al Gestore della rete nel mercato per il servizio di dispacciamento tutta la potenza disponibile dell'unità di produzione secondo quanto specificato nel Codice di rete.
- 45.3 Il Codice di rete reca, conformemente alle condizioni per il dispacciamento, le modalità di determinazione della potenza disponibile di cui al comma 45.2.

Titolo 15
Unità di produzione essenziali per la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale

Articolo 46

Unità di produzione essenziali per la sicurezza del sistema elettrico

- 46.1 Con riferimento alle unità di produzione essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, il Codice di rete deve indicare, almeno:
- b) i criteri, compatibilmente ai relativi criteri stabiliti nelle condizioni per il dispacciamento, per la definizione delle predette unità;
 - c) le modalità di programmazione delle predette unità potendo distinguere le medesime in raggruppamenti omogenei sulla base del trattamento economico delle stesse definito nelle condizioni per il dispacciamento.

Articolo 47

Registrazione, archiviazione e comunicazione di dati e informazioni relative alle unità di produzione essenziali per la sicurezza del sistema elettrico

- 47.1 Il Codice di rete deve indicare, in conformità alle condizioni per il dispacciamento, le modalità di registrazione, archiviazione e comunicazione di dati e informazioni relative alle unità di produzione essenziali per la sicurezza che il Gestore della rete è tenuto a seguire con riferimento, almeno:
- a) ai periodi rilevanti dell'anno in cui dette unità sono risultate essenziali per la sicurezza, ivi incluse le relative motivazioni;
 - b) alla produzione netta immessa in rete dalle unità di produzione essenziali per la sicurezza in ciascuno dei periodi rilevanti dell'anno di cui alla precedente lettera a) in cui ciascuna unità è risultata essenziale per la sicurezza;
 - c) ai programmi finali relativi alle unità di produzione essenziali per la sicurezza in ciascun dei periodi rilevanti dell'anno di cui alla precedente lettera a) in cui ciascuna unità è risultata essenziale per la sicurezza;
 - d) ai periodi di indisponibilità programmata ed accidentale nell'anno di ciascuna unità di produzione è risultata essenziale per la sicurezza.

Titolo 16
Zone della rete rilevante

Articolo 48

Suddivisione della rete rilevante in zone

- 48.1 Il Gestore della rete, in conformità alle disposizioni di cui alle condizioni per il dispacciamento, è tenuto ad indicare nel Codice di rete la suddivisione della rete rilevante in zone.
- 48.2 Le zone della rete rilevante sono definite dal Gestore della rete secondo le modalità di cui alle condizioni per il dispacciamento e in maniera tale che:
- a) la capacità di trasporto tra le zone risulti inadeguata all'esecuzione dei programmi di immissione e di prelievo corrispondenti alle situazioni di funzionamento ritenute più frequenti, sulla base delle previsioni degli esiti del mercato elettrico formulate dal Gestore della rete;
 - b) l'esecuzione dei programmi di immissione e di prelievo non dia luogo a congestioni all'interno di ciascuna zona nelle prevedibili situazioni di funzionamento;

- c) la dislocazione delle immissioni e dei prelievi, anche potenziali, all'interno di ciascuna zona non abbia significativa influenza sulla capacità di trasporto tra le zone.
- 48.3 Con riferimento alla suddivisione della rete rilevante in zone il Codice di rete reca le informazioni circa le ipotesi ed i criteri utilizzati per la suddivisione della rete rilevante in zone e per la determinazione dei limiti di trasporto. Dette informazioni comprendono almeno:
- a) la descrizione di situazioni caratteristiche di funzionamento del sistema elettrico, con possibili schemi di rete rilevante anche in relazione ai piani di indisponibilità programmata degli elementi di rete;
 - b) la valutazione quantitativa dell'impatto di variazioni incrementali, anche potenziali, nelle immissioni o nei prelievi all'interno della zona sull'utilizzo della capacità di trasporto tra le zone nelle situazioni di funzionamento di cui alla precedente lettera a);
 - c) il modello e le ipotesi utilizzate dal Gestore della rete per la previsione dell'esito del mercato e dei corrispondenti flussi sulla rete rilevante.

Titolo 17
Erogazione del servizio di dispacciamento

Articolo 49
Regolazione economica del servizio di dispacciamento

- 49.1 La regolazione economica del servizio di dispacciamento avviene secondo le disposizioni di cui alle condizioni per il dispacciamento.

PARTE V
SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA

Titolo 18
Utenti della misura

Articolo 50

Utenti del servizio di misura dell'energia elettrica

- 50.1 Gli Utenti del servizio di misura dell'energia elettrica erogato dal Gestore della rete sono gli Utenti della rete di cui all'articolo 5, comma 5.1, lettere a), per le unità di produzione direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale.

Titolo 19

Disposizioni tecniche per la misura dell'energia elettrica

Articolo 51

Disposizioni tecniche per la misura dell'energia elettrica

- 51.1 Il Codice di rete contiene le disposizioni tecniche relative alle apparecchiature di misura dell'energia elettrica ai fini del computo dei quantitativi di energia elettrica per quanto attiene ai servizi di trasmissione e di dispacciamento in corrispondenza di:
- a) unità di produzione e di consumo connesse alla rete di trasmissione nazionale e, comunque, in corrispondenza di unità di produzione e di consumo rilevanti connesse a alle reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale, ovvero connesse a reti interne di utenza;
 - b) punti di interconnessione tra le reti di trasmissione nazionale e le reti di distribuzione direttamente connesse alla medesima rete;
 - c) circuiti di interconnessione della rete di trasmissione nazionale con altre reti o parti di reti gestite da soggetti diversi dal Gestore della rete.
- 51.2 Le disposizioni tecniche relative alle apparecchiature di misura devono indicare i requisiti funzionali minimi cui devono essere conformate le apparecchiature di misura e sono predisposte con l'obiettivo di consentire l'impiego di apparecchiature di misura realizzate da costruttori diversi. Non è consentito l'impiego di standard tecnici, tali da creare condizioni di esclusività nella fornitura delle apparecchiature di misura. Detti requisiti funzionali devono riguardare, almeno:
- a) la classe di precisione dei complessi di misura;
 - b) il periodo di integrazione delle misure;
 - c) la possibilità di modificare la programmazione delle fasce orarie secondo quanto definito dall'Autorità anche mediante funzioni di programmazione a distanza.
- 51.3 Le disposizioni tecniche relative alle apparecchiature di misura devono, inoltre, contenere indicazioni al fine di:
- a) assicurare il funzionamento delle funzioni di registrazione delle misure, nonché la adeguata capacità di memoria per l'immagazzinamento dei dati tale da permettere il recupero di dati relativi, almeno, al bimestre precedente al mese a cui la rilevazione delle misure si riferisce;
 - b) garantire la riservatezza e l'integrità delle misure rilevate e registrate nelle apparecchiature di misura, anche attraverso procedure di accesso protetto ai dati;

- c) prevenire le frodi di natura meccanica, anche attraverso la sigillatura delle apparecchiature di misura;
- d) garantire la sincronizzazione delle apparecchiature di misura con un unico riferimento come;
- e) individuare le caratteristiche dei mezzi tecnici utilizzabili per la lettura dei dati in loco da parte dell'Utente della rete e in remoto, ivi inclusi i protocolli di comunicazione;
- f) prevedere la localizzazione di punti di misura dell'energia elettrica interni a reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale, ovvero, ai soli fini del dispacciamento, punti di misura dell'energia elettrica interni a reti interne d'utenza;
- g) disciplinare le modalità di accesso alle misure da parte del Gestore della rete, degli Utenti della rete e, nel caso di punti di misura localizzati su reti diverse dalla rete di trasmissione nazionale, da parte dei soggetti gestori di tali reti, prevedendo l'adozione di caratteristiche tecniche e di politiche di sicurezza volte a garantire l'integrità e la riservatezza delle misure medesime;
- h) poter essere elaborate, applicate e aggiornate dal Gestore della rete nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione fra gli Utenti della rete e devono essere compatibili con la possibilità di conferire a soggetti diversi dai gestori delle reti le responsabilità delle attività di installazione e manutenzione delle apparecchiature e delle attività di rilevazione e registrazione dei dati;
- i) prevedere la conformità delle apparecchiature di misura alla vigente normativa tecnica, in particolare a quella emanata dal CEI, qualora ciò sia possibile e non osti all'applicazione delle presenti direttive.

Titolo 20

Erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica

Articolo 52

Regolazione economica del servizio di misura dell'energia elettrica

- 52.1 La regolazione economica del servizio di misura dell'energia elettrica erogato dal Gestore della rete è effettuata secondo le condizioni di cui all'articolo 40, comma 40.2, dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, e sue successive modificazioni e integrazioni.

PARTE VI
SERVIZIO DI AGGREGAZIONE DELLE MISURE DELL'ENERGIA ELETTRICA AI FINI
DEL DISPACCIAMENTO

Titolo 21
Utenti del servizio di aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini del
dispacciamento

Articolo 53
Utenti dell'aggregazione delle misure ai fini della quantificazione dei corrispettivi di
dispacciamento

53.1 Gli utenti del servizio di aggregazione e di elaborazione delle misure dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento sono gli utenti del dispacciamento di cui all'articolo 33.

Titolo 22
Disposizioni tecniche per l'aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini del
dispacciamento

Articolo 54
Responsabile del servizio di aggregazione delle misure ai fini della quantificazione dei corrispettivi
di dispacciamento

54.1 Il Gestore della rete è responsabile del servizio di aggregazione e di elaborazione delle misure dell'energia elettrica ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento come stabilito nelle condizioni per il dispacciamento e svolge tale servizio avvalendosi dell'opera di terzi.

54.2 Il codice di rete reca le modalità di svolgimento e di erogazione del servizio, ivi incluse le modalità e le tempistiche:

- a) per l'acquisizione da parte del Gestore della rete delle misure dell'energia elettrica dai soggetti responsabili della rilevazione e della registrazione delle misure ai sensi dell'articolo 35 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04;
- b) di elaborazione delle misure dell'energia elettrica relativamente alla conformazione dei punti di dispacciamento;
- c) relative all'aggregazione, delle misure e della messa a disposizione dei dati aggregati.

54.3 Il Codice di rete reca:

- a) i requisiti minimi di precisione dei dati comunicati al responsabile dell'aggregazione delle misure da parte dei responsabili delle attività di rilevazione e di registrazione delle misure;
- b) i criteri di ricostruzione dei dati di misura da adottare in occasione di indisponibilità dei dati nativi di misura registrati nell'apparecchiatura di misura per guasti tecnici al misuratore stesso o al sistema di rilevazione;
- c) le modalità di comunicazione all'Utente della Rete interessato dalla avvenuta ricostruzione dei dati di misura in sostituzione del dato reale indisponibile.

54.4 Il Codice di rete reca le modalità che il Gestore della rete utilizza per l'avvalimento di cui al comma 54.1, nonché la disciplina dei rapporti intercorrenti tra il Gestore della rete e i soggetti terzi di cui al medesimo comma.

Articolo 55

Avvalimento dell'opera di terzi

55.1 Le modalità di selezione dei soggetti terzi di cui il Gestore della rete si avvale per l'erogazione del servizio di aggregazione e di elaborazione delle misure dell'energia elettrica sono stabilite nelle condizioni per il dispacciamento.

Titolo 23

Erogazione del servizio di aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento

Articolo 56

Regolazione economica del servizio di aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento

56.1 La regolazione economica del servizio di aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento è effettuata secondo le condizioni per il dispacciamento.

PARTE VII OBBLIGHI INFORMATIVI

Articolo 57

Obblighi generali

57.1 Il Codice di rete disciplina gli obblighi informativi posti in capo al Gestore della rete, agli Utenti della rete, nonché ai titolari di porzione di rete di trasmissione nazionale, sulla base delle condizioni stabilite dall'Autorità ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 79/99, ed individua altresì i dati e le relative modalità e tempistiche di comunicazione dei medesimi dati che devono essere scambiati tra i predetti soggetti.

Articolo 58

Obblighi informativi degli Utenti della rete

58.1 Il codice di rete reca gli elementi caratteristici e le modalità di comunicazione al Gestore della rete:

- a) della documentazione tecnica riguardante gli impianti elettrici connessi alla rete di trasmissione nazionale;
- b) delle informazioni necessarie alla predisposizione di specifici regolamenti di esercizio relativi ai siti di connessione.

Articolo 59

Dati e informazioni riguardanti la rete di trasmissione nazionale

59.1 Il Gestore della rete è tenuto a rendere disponibile agli Utenti della rete le informazioni necessarie all'individuazione della topologia della rete di trasmissione nazionale e degli stati di funzionamento più comuni della medesima rete. Tali dati e informazioni devono indicare, almeno:

- a) rappresentazione geografica completa della rete di trasmissione nazionale secondo l'ambito definito dal decreto 25 giugno 1999 come modificato e integrato, unitamente alla informazioni relative all'ubicazione degli impianti elettrici e alle stazioni principali in modalità topografica;

- b) l'elenco delle stazioni elettriche, unitamente all'indicazione di produzioni e carichi equivalenti connessi alle medesime stazioni;
 - c) l'elenco delle linee elettriche unitamente alle caratteristiche elettriche delle medesime;
 - d) la configurazione della rete elettrica di interconnessione con l'estero;
 - e) la configurazione di funzionamento della rete di trasmissione nazionale unitamente alle immissioni e ai prelievi equivalenti di energia elettrica afferenti alle stazioni elettriche di cui alla lettera a), e agli schemi di esercizio delle linee e delle stazioni elettriche.
- 59.2 Il Gestore della rete è tenuto a rendere disponibile, con cadenza giornaliera, lo stato operativo della rete di trasmissione nazionale.
- 59.3 Il Codice di rete reca le modalità di messa a disposizione degli Utenti della rete dei dati e delle informazioni di cui ai commi 12.1 e 12.2.
- 59.4 Gli stati di funzionamento più comuni degli elementi costituenti la rete di cui al comma 12.1 devono essere determinati su base stagionale e con riferimento alle condizioni di carico più comuni del sistema elettrico nazionale. Tali dati e le informazioni devono essere aggiornati in seguito variazioni significative della consistenza e delle condizioni di funzionamento della rete di trasmissione nazionale.

Articolo 60

Limiti di trasporto tra le zone e fabbisogno del sistema elettrico

- 60.1 Il codice di rete reca le ipotesi e le metodologie utilizzate, nonché le modalità che il Gestore della rete è tenuto a seguire per l'elaborazione e la pubblicazione, entro il 30 settembre di ogni anno, della previsione:
- a) riferita all'anno solare successivo, dei limiti di trasporto tra le zone, eventualmente differenziati per i diversi periodi dell'anno;
 - b) del fabbisogno del sistema elettrico nazionale a valere per un periodo non inferiore ai sei anni successivi;
 - c) della capacità di produzione complessivamente necessaria alla copertura della domanda prevista a garanzia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico e degli approvvigionamenti, nel rispetto degli indirizzi formulati dal Ministro delle attività produttive di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99.
- 60.2 Il Gestore della rete definisce e pubblica con cadenza giornaliera, a valere per il giorno successivo, i valori dei limiti di trasporto tra le zone, eventualmente differenziati nei diversi periodi rilevanti.
- 60.3 Il Codice di rete reca le modalità di pubblicazione delle informazioni stabilite nelle condizioni per il dispacciamento relativamente all'utilizzo della rete rilevante nel corso dello svolgimento del dispacciamento di merito economico.

Articolo 61

Gestione in tempo reale del sistema elettrico nazionale

- 61.1 Il Codice di rete disciplina gli obblighi informativi posti in capo al Gestore della rete, agli Utenti della rete, nonché ai titolari di porzione di rete di trasmissione nazionale, al fine della definizione e della gestione dati e delle informazioni di carattere tecnico ed operativo necessari alla gestione del sistema elettrico nazionale in tempo reale

Articolo 62

Statistiche e bilancio energetico del sistema elettrico nazionale

- 62.1 Il Gestore della rete è tenuto ad effettuare, con cadenza annuale, la compilazione del bilancio energetico del sistema elettrico nazionale.
- 62.2 Il Codice di rete indica le ipotesi, i criteri e le modalità adottate dal Gestore della rete per la compilazione del bilancio energetico del sistema elettrico nazionale, ivi inclusi gli obblighi intestati agli Utenti della rete ai fini della predetta compilazione.
- 62.3 Il Gestore della rete è tenuto, altresì, alla compilazione e alla pubblicazione, con cadenza mensile, di bilanci energetici del sistema elettrico nazionale riferito a due mesi precedenti a quello di pubblicazione. Tali stime potranno essere riviste dal Gestore della rete in sede di compilazione del bilancio energetico annuale di cui al comma 62.1.

S10. Si ritiene che gli obblighi informativi siano correttamente e sufficientemente definiti?

Titolo 24

Adozione e applicazione del Codice di rete

Articolo 63

Adozione del Codice di rete

- 63.1 Il Gestore della rete sottopone all'Autorità il Codice di rete per la verifica dell'aderenza dei contenuti del medesimo alle disposizioni di cui alle presenti direttive, nonché alle finalità di garanzia per tutti gli Utenti della rete della libertà di accesso a parità di condizioni, dell'imparzialità e della neutralità dei servizi di trasmissione e di dispacciamento, nel perseguimento degli obiettivi di sicurezza, economicità e utilizzazione efficiente delle risorse.
- 63.2 Ai fini della verifica di cui al comma 29.1, il Gestore della rete trasmette all'Autorità il Codice di rete, ovvero i successivi aggiornamenti, unitamente a:
- d) relazioni tecniche che illustrino le motivazioni poste alla base delle soluzioni previste;
 - e) la documentazione acquisita e prodotta nel corso del procedimento per la predisposizione del Codice di rete o degli eventuali aggiornamenti;
 - f) le eventuali osservazioni dei soggetti interessati.
- 63.3 L'Autorità si pronuncia entro trenta (30) giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 43.2. Trascorso inutilmente tale termine, il Codice di rete si intende positivamente verificato da parte dell'Autorità.
- 63.4 Il Codice di rete verificato ai sensi dei commi precedenti entra in vigore con decorrenza dalla pubblicazione che il Gestore della rete effettua nel proprio sito *internet* entro e non oltre cinque (5) giorni successivi a quello di comunicazione degli esiti delle verifiche da parte dell'Autorità e da parte del Ministero delle attività produttive ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004.
- 63.5 Il Gestore della rete rivede, periodicamente, anche su richiesta dell'Autorità, ovvero del Comitato di consultazione, il Codice di rete al fine di tenere conto di mutate condizioni tecniche, di mercato e di modifiche normative.
- 63.6 Le proposte di modifica ed integrazione al Codice di rete formulate dal Comitato di consultazione devono essere trasmesse all'Autorità per le valutazioni di propria competenza.

Articolo 64

Deroghe all'applicazione del Codice di rete

- 64.1 Il Gestore della rete istituisce ed aggiorna il Registro delle deroghe al Codice di rete contenente gli atti e i riferimenti documentali relativi al riconoscimento delle deroghe di cui ai seguenti commi.
- 64.2 Il Gestore della rete, anche a seguito di motivata richiesta di un Utente della rete, può accordare, con riferimento ad uno specifico sito di connessione, deroghe all'applicazione delle disposizioni tecniche per la connessione di cui all'articolo 6 che comportino esclusivamente una variazione quantitativa dei parametri indicati nella singola disposizione senza modificarne la prescrizione. Le deroghe sono comunicate all'Autorità e agli Utenti della rete interessati e registrate a cura del Gestore della rete nel Registro delle deroghe al Codice di rete.
- 64.1 Le deroghe al Codice rete relative alle prescrizioni in esso contenute devono essere approvate dall'Autorità su proposta del Gestore della rete. Tali deroghe si intendono approvate una volta trascorsi 30 giorni dal ricevimento della proposta del Gestore della rete.
- 64.2 Il Gestore della rete ha la facoltà di disporre deroghe temporanee ad alcune disposizioni del Codice di rete nei casi in cui la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale possa risultare compromessa dall'applicazione delle medesime disposizioni. Il Gestore della rete dà motivata e tempestiva comunicazione all'Autorità e agli Utenti della rete interessati delle citate deroghe, della loro presumibile durata massima. Il Gestore della rete è tenuto al ripristino delle disposizioni oggetto di deroga nel minor tempo possibile.

Articolo 65

Violazioni delle disposizioni contenute nel Codice di rete e soluzione delle controversie

- 65.1 Il Codice di rete deve contenere procedure da applicare in caso di mancato rispetto da parte dell'Utente di rete dei limiti posti a base del medesimo codice sino a prevedere il diniego dell'accesso alle reti.
- 65.2 Il Gestore vigila sul rispetto del Codice di rete, individua le eventuali violazioni unitamente alle relative responsabilità e ne informa tempestivamente l'Autorità.
- 65.3 Qualora nell'applicazione del Codice di rete insorgano controversie tra i soggetti interessati, l'Autorità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, procede ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della medesima legge, avvalendosi delle informazioni fornite dal Gestore in conformità al precedente comma 7.2.

Titolo 25

Disposizioni finali

Articolo 66

Rapporti in merito all'applicazione del Codice di rete

- 66.1 Il Gestore della rete, con cadenza almeno semestrale, predisponde e trasmette all'Autorità e al Ministero delle attività produttive un rapporto recante l'analisi relativa all'applicazione del Codice di rete.

Articolo 67
Disposizioni finali

67.1 Il Codice di rete dovrà prevedere che l'utilizzazione della rete di trasmissione nazionale per scopi estranei al servizio elettrico non può in alcun modo comportare vincoli o restrizioni, sia funzionali sia in termini di condivisione delle infrastrutture, all'utilizzo della rete stessa nei siti di connessione per le finalità di cui al decreto legislativo n. 79/99.